

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	11
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	19
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	27
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	28
FINANZE (VI)	»	40
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	41
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	47
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	48
AGRICOLTURA (XIII)	»	51
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	52
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	53

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	<i>Pag.</i>	55
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	56

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Mercoledì 19 marzo 2014. — Presidenza
del presidente Marcello TAGLIALATELA.*

La seduta comincia alle 9.05.

Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Andrea GIORGIS, *relatore*, dopo aver brevemente illustrato i contenuti del provvedimento in titolo, recante disposizioni in tema di finanza locale, enti territoriali ed emergenza occupazionale nel settore della scuola, osserva come – a prescindere dal merito politico delle materie disciplinate, che esula dall'analisi del Comitato e che

egli personalmente condivide – esso rappresenti una sorta di paradigma dei principali difetti che il Comitato riscontra nella sua attività consultiva, potendo essere definito una sorta di ideal tipo di ciò che il Governo non deve fare.

Nel dettaglio, i principali profili di criticità del testo, sia in relazione ai parametri costituzionali che ai parametri legislativi dei quali si avvale il Comitato nell'esame dei provvedimenti, spaziano infatti dal coordinamento con l'ordinamento vigente – e ciò con riferimento sia a provvedimenti di recentissima approvazione, sia a testi unici – al coerente utilizzo delle fonti del diritto, sino alla corretta formulazione del testo.

Un cenno a parte meritano poi le questioni attinenti l'omogeneità del contenuto – in relazione alla quale rileva la connotazione del decreto come atto *ab origine* a contenuto plurimo, nonché la presenza di una disposizione, in materia di acquisto di spazi pubblicitari *on line*, che non appare riconducibile alle materie oggetto del provvedimento e della quale è assente ogni menzione nel titolo e nel preambolo – e la parziale e seppur limitata reitera di due disposizioni contenute nel decreto n. 151 del 2013, non conver-

tito in legge, senza che nel preambolo vengano indicati i nuovi o quanto meno i perduranti presupposti di necessità e di urgenza che ne hanno determinato l'adozione.

Passa quindi a formulare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2162 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il decreto-legge, che si compone di 20 articoli recanti disposizioni di carattere sostanziale, cui si aggiunge un ventunesimo articolo che ne disciplina l'entrata in vigore, reca un insieme di misure in materia di finanza degli enti locali, in favore degli enti territoriali, nonché interventi volti a fronteggiare l'emergenza occupazionale nel settore della scuola, dei quali dà succintamente conto il preambolo e solo parzialmente il titolo, nel quale è in particolare assente ogni riferimento agli enti territoriali; ogni riferimento è inoltre assente, sia nel titolo che nel preambolo, alla disposizione contenuta all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), che abroga la norma sull'acquisto di spazi pubblicitari *on-line*, contenuta al comma 33 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013), che non appare pienamente riconducibile agli ambiti materiali oggetto del decreto-legge;

la presenza, all'articolo 19, della disciplina in materia di occupazione, servizi nella scuola ed edilizia scolastica, rende il decreto-legge all'esame un atto *ab origine* a contenuto plurimo; in relazione ai decreti-legge riconducibili a questa tipologia, si ricorda che la Corte Costituzionale, nella recente sentenza n. 32 del 2014, ha osservato incidentalmente che essi "*di per sé non sono esenti da problemi rispetto al requisito dell'omogeneità*";

sotto il profilo dei limiti di contenuto dei decreti-legge:

il decreto-legge all'esame, che fa seguito a due provvedimenti d'urgenza, entrambi non convertiti nei termini costituzionali, che si sono susseguiti nell'ultimo bimestre dello scorso anno (si tratta del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, e del decreto-legge 31 dicembre 2013, n. 151), riprende in parte i contenuti di norme introdotte durante l'esame parlamentare dei suddetti provvedimenti d'urgenza, cui si aggiungono disposizioni parzialmente riprodotte di norme presenti nel testo del secondo decreto (il decreto-legge n. 151 del 2013) come licenziato dal Consiglio dei ministri: si tratta, in particolare, delle disposizioni contenute all'articolo 16, comma 5, primo e secondo periodo, che riproduce con qualche modificazione i contenuti dell'articolo 4, comma 1, primo e secondo periodo del succitato decreto e che interviene sui compiti del nuovo Commissario straordinario di Roma capitale, e all'articolo 17, comma 1, in materia di trasporto ferroviario nella regione Valle d'Aosta, che riproduce anch'esso, con qualche modificazione, il contenuto dell'articolo 3, comma 7, del decreto n. 151; in relazione a tali disposizioni, si osserva che, in difformità rispetto a quanto richiesto dalla giurisprudenza costituzionale, nel preambolo del decreto risulta assente l'esplicitazione dei nuovi motivi di necessità e di urgenza che ne hanno determinato la reiterazione;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame ricorre generalmente alla tecnica della novellazione; in alcuni casi, si registra tuttavia un insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative, in ragione del fatto che talune disposizioni intervengono su di esse mediante modifiche non testuali, ovvero introducono misure che, nell'ambito delle partizioni del testo nelle quali sono inserite, appaiono decontestualizzate e fanno sistema con

quelle oggetto di altri provvedimenti; le anzidette modalità di produzione normativa, che mal si conciliano con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontrano in più disposizioni, ad esempio:

all'articolo 1, comma 4, che estende in via non testuale l'ambito di applicazione dei commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014);

all'articolo 4, che introduce misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi, senza inserirle in un idoneo contesto normativo;

all'articolo 9, che rende permanenti, a decorrere dal 2014, le riduzioni del contributo ordinario agli enti locali disposte per gli anni 2010-2012 dall'articolo 2, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, senza tuttavia novellarlo;

all'articolo 17, comma 2, che integra in via non testuale il disposto dell'articolo 1, comma 515, della legge n. 147 del 2013;

all'articolo 19, comma 1, che proroga in via non testuale il termine fissato dall'articolo 1, comma 748, della già citata legge n. 147 del 2013;

si registra, infine, un caso in cui il mancato coordinamento si produce in relazione ad un testo unico, del quale vengono così compromessi i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività, propri di un codice riferito ad un determinato settore disciplinare (si tratta, in particolare, dell'articolo 12, che integra il disposto dell'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

il decreto-legge, secondo una modalità di produzione normativa che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, non appare pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplifica-

zione della legislazione, agli articoli 1, 2, 3, comma 2, 7, 17, comma 2 e 19 comma 1, modifica, sia in modo testuale sia implicitamente, la recente legge di stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147);

infine, il decreto-legge, all'articolo 13, laddove dispone l'erogazione al comune di Lampedusa e Linosa del finanziamento, a valere sul Fondo di sviluppo delle isole minori per le annualità 2008 e 2009, indipendentemente dalla realizzazione dei progetti per i quali era stato attribuito, deroga implicitamente all'articolo 2, comma 41 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevedeva il suddetto finanziamento;

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate del diritto:

il decreto-legge, all'articolo 10, comma 1, primo periodo, incide su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato, estendendo al 2014 l'ambito temporale di applicazione del decreto del Ministro dell'interno del 4 maggio 2012 in tema di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province, integrando così una modalità di produzione legislativa che non appare funzionale alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti in quanto si determina una sorta di legificazione di un atto secondario;

il decreto-legge contiene inoltre disposizioni recanti adempimenti che non appaiono sempre conformi alle esigenze di un coerente utilizzo delle fonti normative. In particolare, all'articolo 1, comma 4, affida la definizione delle modalità applicative delle disposizioni in materia di tributi locali di cui all'articolo 1, commi da 722 a 727 della legge n. 147 del 2013, ad un decreto interdirigenziale "del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno", piuttosto che ad un decreto interministeriale; all'articolo 7, comma 1, capoverso 729-ter, prevede l'adozione di un atto dirigenziale del quale esplicita la "natura non regolamentare"; all'articolo 16, comma 4, prevede l'adozione, in luogo di un decreto interministeriale, di un decreto del presidente del

Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; tale ultima circostanza, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, non appare coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto, ordinariamente a contenuto politico, la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di un regolamento emanato a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

sul piano della corretta formulazione e della tecnica di redazione del testo:

sul piano della corretta formulazione del testo, il decreto-legge, all'articolo 4, comma 1, nello stabilire obblighi di contenimento della spesa in capo a Regioni ed enti locali, al secondo periodo, precisa che: *“le Regioni devono obbligatoriamente adottare [...]”*, in difformità, dunque, con quanto disposto dal paragrafo 4, lettera c), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, in base alla quale *“È evitato l'uso del verbo servile diretto a sottolineare la imperatività della norma (‘deve’; ‘ha l'obbligo di’; ‘è tenuto a’).”*, in quanto esso potrebbe indurre l'interprete ad assegnare un diverso grado di imperatività e vincolatività alle disposizioni ed ancorché, al terzo periodo, in relazione agli enti locali, utilizzi correttamente l'indicativo presente, prevedendo che essi *“adottano”*; inoltre, all'articolo 11, che novella l'articolo 4 del decreto legislativo n. 149 del 2011, modificandone tra l'altro il comma 3, all'ultimo periodo utilizza la locuzione *“rapporto e relazione di fine legislatura”* in luogo di *“relazione di fine mandato”* alla quale invece l'articolo e la rubrica (*“Relazione di fine mandato provinciale e comunale”*) fanno riferimento;

da ultimo, sul piano della tecnica di redazione del testo, alcune rubriche non appaiono idonee a descrivere compiutamente l'oggetto dei relativi articoli. In particolare, la rubrica dell'articolo 2 si

riferisce a *“Ulteriori modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147”*, senza specificare le materie da esso trattate, mentre la rubrica dell'articolo 12 si riferisce al *“Contributo straordinario”*, senza specificare che esso interessa i comuni che abbiano proceduto alla fusione;

infine, il disegno di legge non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

all'articolo 1, si riformuli il comma 4, prevedendo, in luogo di un *“decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno”* (cioè di un decreto interdirigenziale) un decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'interno;

sia verificata la soppressione, nella parte in cui incide su norme contenute in una fonte secondaria, della disposizione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo, oppure, subordinatamente – ove si intenda mantenerla – si valuti di riformularla nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nella fonte secondaria mediante un atto avente la medesima forza;

all'articolo 12 – che integra in via non testuale il disposto dell'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di fusioni di comuni – si riformuli la disposizione in oggetto in

termini di novella al suddetto testo unico, al fine di non comprometterne i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività, propri di un codice riferito ad un determinato settore disciplinare;

all'articolo 16, comma 4, che prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a contenuto normativo – si riformuli la disposizione in questione nel senso di demandare l'adozione della disciplina ivi prevista a un regolamento interministeriale emanato a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

si dovrebbero riformulare le disposizioni contenute all'articolo 1, comma 4, all'articolo 17, comma 2, e all'articolo 19, comma 1, che incidono in via non testuale sulla legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013) in termini di novella alla medesima; si dovrebbe altresì riformulare la disposizione contenuta all'articolo 9, comma 1, in termini di novella alla legge n. 191 del 2009 ed inserire la disciplina contenuta all'articolo 4, in materia di vincoli finanziari per regioni e enti locali in un idoneo contesto normativo;

all'articolo 7, comma 1, capoverso 729-ter, si dovrebbe sopprimere l'esplicitazione della *“natura non regolamentare”* del decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ivi previsto;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per quanto detto in premessa, all'articolo 4, comma 1, si dovrebbero sostituire le parole: *“le regioni devono obbligatoriamente adottare”* con le seguenti: *“le regioni adottano”*;

all'articolo 11, capoverso comma 3, ultimo periodo, si dovrebbero sostituire le

parole: *“Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati”* con le seguenti: *“La relazione di fine mandato è pubblicata”*.

Il Comitato formula, altresì, la seguente raccomandazione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

nella redazione dei preamboli dei decreti-legge, abbia cura il legislatore di introdurre tutti gli elementi che, alla luce della giurisprudenza costituzionale, appaiono indispensabili ai fini dell'individuazione del contenuto dei provvedimenti d'urgenza e, eventualmente, dei nuovi e sopravvenuti presupposti di necessità e di urgenza che ne hanno determinato l'emanazione. ».

Marcello TAGLIALATELA, *presidente*, condividendo la proposta di parere formulata dal relatore, ed allo scopo di rafforzarne l'efficacia, propone sin d'ora di presentare – in aggiunta agli emendamenti volti a recepire i singoli rilievi riferiti al testo del decreto-legge – uno o più ordini del giorno di indirizzo al Governo, con i quali porre all'attenzione di quest'ultimo le questioni più spinose sollevate dal testo all'esame, le quali formano oggetto della raccomandazione apposta in calce al parere, con particolare riferimento alla criticità del tutto peculiare del provvedimento in titolo, derivante dall'aver esso reiterato, per la terza volta, disposizioni contenute nei decreti nn. 126 e 151 del 2013, non convertiti in legge.

Andrea GIORGIS, *relatore*, con riferimento al tema della reiterazione, precisa come esso sia assai delicato: la Corte costituzionale, nella nota sentenza n. 360 del 1996, ha infatti cercato di arginare il fenomeno senza però escluderlo in sé, purché l'atto politico-giuridico che lo produce presenti alcuni requisiti di forma, consistenti nell'esplicitazione dei motivi sopravvenuti o persistenti di necessità e di urgenza che sono a fondamento della

reitera stessa. Il decreto-legge all'esame – nel quale lo scarno preambolo non dà conto né della reitera né delle sue motivazioni – appare pertanto del tutto carente da quest'ultimo punto di vista.

Marilena FABBRI, nel condividere anch'ella la proposta di parere formulata dal relatore, e convenendo altresì sull'opportunità di presentare ordini del giorno di istruzione al Governo al fine di porre all'attenzione di quest'ultimo le problematiche di più ampio respiro sollevate dal testo all'esame e non traducibili in emen-

damenti, suggerisce che attraverso tali strumenti sia data particolare evidenza anche alle problematiche, già più volte rilevate e riscontrabili anche nel provvedimento in esame, concernenti il coerente utilizzo delle fonti del diritto e, segnatamente, la tendenza del legislatore a « legificare » materie già disciplinate da fonti secondarie.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.25.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità dei deputati	9
Verifica dei poteri nella VIII Circoscrizione (Veneto 2)	10
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	10
AVVERTENZA	10

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 19 marzo 2014. — Presidenza del presidente Giuseppe D'AMBROSIO.

La seduta comincia alle 20.45.

Comunicazioni del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità dei deputati.

Alessandro PAGANO, *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle ineleggibilità*, propone a nome del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del regolamento della Giunta, che la Giunta medesima prenda atto dell'eleggibilità dei seguenti deputati, sulle cui cariche o funzioni il Comitato ha svolto l'istruttoria ai fini del giudizio sull'ineleggibilità e per i quali non sono pendenti ricorsi che attengano a tale profilo:

nella VI Circoscrizione Trentino-Alto Adige: Daniel ALFREIDER, Michaela BIANCOFIORE, Gianclaudio BRESSA, Lorenzo DELLAI, Riccardo FRACCARO, Renate GEBHARD, Marialuisa GNECCHI,

Florian KRONBICHLER, Michele NICOLETTI, Mauro OTTOBRE, Albrecht PLANGGER, Manfred SCHULLIAN;

nella VIII Circoscrizione Veneto 2: Pier Paolo BARETTA, Renato BRUNETTA, Floriana CASELLATO, Andrea CAUSIN, Emanuele COZZOLINO, Federico D'INCÀ, Marco DA VILLA, Roger DE MENECH, Marco MARCOLIN, Giulio MARCON, Andrea MARTELLA, Michele MOGNATO, Sara MORETTO, Delia MURER, Oreste PASTORELLI, Emanuele PRATAVIERA, Simonetta RUBINATO, Arianna SPESOTTO, Valentino VALENTINI, Enrico ZANETTI;

nella XI Circoscrizione Emilia Romagna: Michele ANZALDI, Tiziano ARLOTTI, Davide BARUFFI, Deborah BERGAMINI, Paolo BERNINI, Paolo BOLOGNESI, Michela Vittoria BRAMBILLA, Alessandro BRATTI, Matteo DALL'OSSO, Andrea DE MARIA, Paola DE MICHELI, Michele DELL'ORCO, Marco DI MAIO, Marilena FABBRI, Francesco detto Ciccio FERRARA, Vittorio FERRARESI, Dario FRANCESCHINI, Carlo GALLI, Paolo GANDOLFI, Manuela GHIZZONI, Antonella INCERTI, Vanna IORI, Kashetu detta Cécile KYENGE, Enzo LATTUCA, Donata

LENZI, Patrizia MAESTRI, Maino MAR-
CHI, Federica MOGHERINI, Bruno MO-
LEA, Daniele MONTRONI, Giovanni Carlo
Francesco MOTTOLA, Mara MUCCI, Al-
berto PAGANI, Giovanni PAGLIA, Elio
Massimo PALMIZIO, Emma PETITTI,
Gianluca PINI, Giuditta PINI, Lapo PI-
STELLI, Sergio PIZZOLANTE, Matteo RI-
CHETTI, Giulia SARTI, Maria Edera SPA-
DONI, Irene TINAGLI, Sandra ZAMPA;

nella XVIII Circoscrizione Molise:
Danilo LEVA, Laura VENITTELLI;

nella XXVI Circoscrizione Sardegna:
Nicola BIANCHI, Emanuele CANI, Ro-
berto CAPELLI, Salvatore CICU, Emanuela
CORDA, Raffaele detto Lello DI GIOIA,
Siro MARROCU, Romina MURA, Caterina
PES, Mauro PILI, Paola PINNA, Michele
PIRAS, Francesco SANNA, Giovanna
SANNA, Gian Piero SCANU, Andrea VAL-
LASCAS, Pierpaolo VARGIU, Paolo
VELLA.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, av-
verte che, non essendovi obiezioni, la
Giunta prende atto della proposta formu-
lata dal Comitato in materia di eleggibilità
di deputati.

La Giunta concorda.

Verifica dei poteri nella VIII Circoscrizione (Veneto 2).

Franco BRUNO (Misto-MAIE-API), *re-
latore*, riferendo sulla verifica dei poteri
nella VIII Circoscrizione Veneto 2, illustra
i dati relativi alla Circoscrizione, eviden-
ziando che, in conformità ai risultati delle
verifiche compiute e non sussistendo con-
testazioni o ricorsi pendenti relativi né alla
convalida dei deputati proclamati, né, per
il profilo esaminato, alle operazioni elet-
torali, la cifra elettorale circoscrizionale di
ciascuna lista è determinata a termini
dell'articolo 77, comma 1, n. 1, del testo
unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi
per l'elezione della Camera dei deputati.

Poiché, ai sensi dell'articolo 83 del testo
unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi

per l'elezione della Camera dei deputati, la
ripartizione dei seggi attribuiti alle Circo-
scrizioni ed alle liste ammesse al riparto si
effettua in sede nazionale, le posizioni di
tutti i deputati proclamati nella Circo-
scrizione saranno prese in esame, ai sensi
dell'articolo 11, comma 10, del regola-
mento della Giunta, a conclusione della
verifica delle elezioni in tutte le Circo-
scrizioni del territorio nazionale – con l'esclu-
sione della XXVII Circoscrizione Valle
d'Aosta – e rimangono pertanto subordi-
nate all'esito della verifica dei calcoli e
delle assegnazioni effettuate su base na-
zionale.

In conclusione, in assenza di ricorsi
esclusivamente riferibili alla VIII Circo-
scrizione Veneto 2, propone alla Giunta di
sospendere, fino all'esito della verifica dei
calcoli e delle assegnazioni su base nazio-
nale, l'approvazione delle modifiche ai
valori delle cifre elettorali circoscrizionali
conseguite dalle liste nella Circoscrizione,
come riportate nel prospetto allegato alla
presente relazione, nonché la formula-
zione della proposta all'Assemblea di con-
valida dei deputati proclamati eletti nella
Circoscrizione.

La Giunta concorda.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, av-
verte che la relazione sulla verifica dei
poteri per la XI Circoscrizione Emilia-
Romagna avrà luogo in altra seduta.

La seduta termina alle 20.55.

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATI- BILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Il Comitato, che si è riunito dalle 20.55
alle 22.20, ha proseguito l'istruttoria sulle
cariche ricoperte e le funzioni svolte dai
deputati ai fini del giudizio sulla ineleggi-
bilità.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno
non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPO*

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00084 Terzoni: Iniziative del Governo nazionale per la verifica dei procedimenti autorizzatori regionali relativi alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00039</i>)	11
ALLEGATO 1 (<i>Nuova formulazione della risoluzione</i>)	14
ALLEGATO 2 (<i>Risoluzione approvata dalle Commissioni (8-00039)</i>)	18

RISOLUZIONI

Mercoledì 19 marzo 2014. — Presidenza del presidente dell'VIII Commissione Ermete REALACCI. – Interviene il viceministro per lo sviluppo economico Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 9.05.

7-00084 Terzoni: Iniziative del Governo nazionale per la verifica dei procedimenti autorizzatori regionali relativi alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00039).

Le Commissioni proseguono la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 14 gennaio 2014.

Patrizia TERZONI (M5S), preliminarmente dichiara di non accettare la proposta di riformulazione avanzata nella seduta del 14 gennaio 2014 dal rappresentante del Governo allora in carica, la quale rischia, soprattutto per la parte che

riguarda l'applicazione dell'articolo 120 della Costituzione e l'utilizzo dei digestati inclusi nell'articolo 52, comma 2-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012, di tradursi in un sostanziale svuotamento del contenuto e del significato politico della propria risoluzione.

Presenta, peraltro, una nuova formulazione della medesima risoluzione (*vedi allegato 1*), che tiene conto del confronto informale intervenuto con i deputati degli altri gruppi e anche di alcune delle ragioni poste alla base della richiamata proposta di riformulazione avanzata dal governo, auspicando che l'esecutivo attualmente in carica possa esprimere sulla nuova formulazione della risoluzione un orientamento diverso da quello espresso nella seduta del 14 gennaio 2014.

Il viceministro Claudio DE VINCENTI, esprime anzitutto apprezzamento per la sincerità con cui la deputata Terzoni ha dato conto sia della contrarietà alla proposta di riformulazione da lui avanzata nella seduta del 14 gennaio scorso, sia delle motivazioni e dei contenuti della nuova formulazione della risoluzione oggi

sottoposta all'attenzione del Governo e delle Commissioni.

Nel fare presente, tuttavia, che l'orientamento del nuovo Governo è pienamente conforme a quello del Governo precedente – nel quale era lui stesso ad occuparsi, come oggi, della materia oggetto della risoluzione in discussione – aggiunge che il testo della risoluzione, come riformulato dalla deputata Terzoni, appare, ad avviso del Governo, addirittura peggiorativo rispetto a quello originario. Esprime, quindi, parere contrario sulla nuova formulazione della risoluzione in discussione.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) condivide il giudizio negativo del viceministro De Vincenti sulla nuova formulazione della risoluzione della collega Terzoni e, pur considerando necessario che il Governo monitori la situazione con attenzione, annuncia il voto contrario del gruppo del Partito Democratico sulla nuova formulazione della risoluzione in titolo.

Alberto ZOLEZZI (M5S) esprime stupore per il giudizio negativo espresso dal Governo e dai colleghi del Partito Democratico sull'unico nuovo impegno contenuto nella nuova formulazione della risoluzione della collega Terzoni, che pone con chiarezza, a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, la questione del divieto di utilizzo dei sottoprodotti della lavorazione conciaria come materiali per la produzione di energia negli impianti a biomassa.

Esprime, inoltre, la propria delusione per le posizioni espresse oggi dal Governo e dal gruppo del Partito Democratico che rischiano di far perdere alle Commissioni un'occasione preziosa per indicare al Governo nazionale e alle regioni una direzione di marcia nuova, più rispettosa dell'ambiente e della salute dei cittadini, ma anche più attenta agli squilibri finanziari che rischiano di essere provocati da una miriade di iniziative speculative (per il solo 2014 si stimano oltre 1.500 richieste di autorizzazioni di impianti a biomassa) che rischiano di risolversi in un enorme costo

per la finanza pubblica e in un inaccettabile aggravio della bolletta a carico dei cittadini.

Patrizia TERZONI (M5S), intervenendo per una precisazione, fa presente che molte delle considerazioni contenute nelle premesse della nuova formulazione della propria risoluzione sono frutto delle osservazioni fatte pervenire informalmente dal collega Carrescia e che, come opportunamente sottolineato dal collega Zolezzi, l'unico impegno nuovo contenuto nel dispositivo è quello relativo al divieto di utilizzo degli scarti da concia e del carniccio come materiali per la produzione di energia negli impianti a biomassa.

Giudica, infine, sconsolante il dover verificare che la linea politica del Governo non è dettata né dal nuovo Presidente del Consiglio dei ministri, né dai Ministri competenti per materia, ma dal viceministro De Vincenti.

Conclude, quindi, chiedendo votazioni per parti separate, delle premesse e dei singoli impegni, della nuova formulazione della propria risoluzione.

Il viceministro Claudio DE VINCENTI giudica inaccettabile la considerazione appena svolta dalla deputata Terzoni. Al riguardo sottolinea come la posizione illustrata in questa sede in ordine ai contenuti della risoluzione in esame è frutto del confronto del titolare del ministero dello sviluppo economico con gli altri ministri competenti sulla materia ed esprime la posizione complessiva dell'esecutivo.

Gianluca BENAMATI (PD) dichiara di condividere pienamente le considerazioni svolte dal viceministro De Vincenti oltre che la posizione del governo sull'atto di indirizzo in discussione. Passando al merito del dibattito preannuncia la presentazione di una nuova risoluzione da parte del collega Carrescia finalizzata al recepimento delle indicazioni formulate in questa sede dal Governo sulla materia.

Davide CRIPPA (M5S) ritiene doveroso sottolineare come sui contenuti della

nuova formulazione della risoluzione oggi all'esame delle Commissioni riunite vi sia stato un intenso scambio anche con il collega Carrescia, almeno su alcune parti delle premesse e degli impegni. Allo scopo quindi di poter raggiungere un'ampia convergenza su alcune delle questioni affrontate dalla risoluzione citata ritiene opportuno procedere alla votazione per parti separate della premessa e degli impegni in essa contenuti.

Paolo GRIMOLDI (LNA) ritiene che, dopo la richiesta avanzata legittimamente dalla collega Terzoni di procedere alla votazione per parti separate della nuova formulazione della risoluzione in discussione, le Commissioni abbiano il dovere di procedere in tal senso e che la votazione non possa essere ulteriormente differita sulla base dell'annuncio, formulato all'ultimo momento, della presentazione da parte dei deputati del gruppo del Partito Democratico di una ulteriore risoluzione in materia.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) chiarisce che quanto affermato dalla collega Terzoni in ordine al contenuto delle premesse e del dispositivo della nuova formulazione della risoluzione in discussione non corrisponde pienamente allo scambio di idee che è effettivamente fra loro avvenuto.

Ermete REALACCI, *presidente*, alla luce del dibattito, avverte che le Commissioni procederanno alla votazione per parti separate delle premesse e dei singoli impegni della nuova formulazione della risoluzione in discussione.

Il viceministro Claudio DE VINCENTI esprime quindi parere contrario sul contenuto delle premesse della nuova formulazione della risoluzione in esame; esprime parere favorevole sul primo e sul secondo impegno, a condizione che quest'ultimo venga riformulato nel senso di prevedere il termine di 180 giorni in luogo di quello previsto di 120 giorni per la presentazione di un dossier recante le relazioni redatte dalle regioni relative agli impianti autorizzati, di limitare tale *dossier* al solo anno 2013 e di eliminare la previsione di sanzioni per quelle regioni che ostacolano il processo di recepimento dei dati relativi agli impianti suddetti. Esprime, quindi, parere contrario sui restanti impegni contenuti nella nuova formulazione della risoluzione in esame.

Patrizia TERZONI (M5S) accetta la riformulazione proposta dal Governo del secondo impegno.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il dispositivo delle premesse ed approvano il primo e il secondo impegno, come riformulato; le Commissioni, con distinte votazioni, respingono, quindi, il terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo impegno.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che il testo della risoluzione come risultante dall'approvazione dei primi due impegni sarà contraddistinto con il numero 8-00039 (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 9.25.

ALLEGATO 1

7-00084 Terzoni: Iniziative del Governo nazionale per la verifica dei procedimenti autorizzatori regionali relativi alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.**NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE**

Le Commissioni VIII e X,
premessi che:

i contenuti della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili sono stati disattesi nell'atto di recepimento da parte dello Stato italiano e nella stesura delle leggi regionali che hanno il compito di regolamentare la materia in tema di *iter* autorizzativi. Sono stati infatti molteplici i pronunciamenti della Corte costituzionale con i quali queste sono state contestate *in toto* o parzialmente su aspetti fondamentali;

detti pronunciamenti però sono spesso arrivati tardivamente e sono intervenuti quando molte autorizzazioni erano state già concesse o addirittura le centrali già costruite ed entrate in funzione. Da un'attenta analisi di tali pronunciamenti si evince che le omissioni hanno riguardato soprattutto:

gli aspetti legati alla comunicazione e alla informazione dei cittadini, come invece previsto dall'articolo 14 comma 6 della direttiva europea e come stabilito dalla Convenzione di Aarhus approvata con la decisione 2005/370/CE (sentenza n. 93 del 2013, regione Marche);

la necessità di individuare correttamente nell'ambito del territorio regionale le aree non idonee all'installazione di centrali biogas e/o biomasse secondo quanto dettato dall'articolo 16 punto 4, del decreto ministeriale con il quale sono state

dettate le linee guida per le autorizzazioni degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, o l'esistenza di particolari condizioni di inquinamento da altre fonti (sentenza n. 85 del 2012, regione Veneto);

le norme di semplificazione delle autorizzazioni che hanno escluso alcuni progetti ai procedimenti di VIA che in base alla Direttiva europea 2011/92/UE dovrebbero invece riguardare tutti gli impianti di qualsiasi tipo e potenza (sentenza n. 93 del 2013 regione-Puglia);

le inadempienze da parte delle regioni hanno portato ad esempio alla realizzazione di centrali in comuni già sottoposti a procedura di infrazione da parte dell'Europa per superamento del limite imposto della concentrazione delle PM 10 per più di 35 giorni l'anno. Una situazione paradossale che non viene sanata nemmeno quando, in conseguenza dei pareri della Corte, le regioni si vedono costrette a formulare delle modifiche alle proprie leggi. Tutto questo naturalmente a discapito dei cittadini che si ritrovano a dover convivere con le centrali nella consapevolezza di aver subito un danno ingiusto rafforzata dall'ufficialità dei pareri espressi. Un danno che risulta essere sia di tipo sanitario che di tipo patrimoniale visto che inevitabilmente gli immobili localizzati nei pressi delle nuove centrali subiscono una diminuzione del loro valore e che le produzioni agricole, condotte magari con metodi biologici, realizzate in un raggio di diversi chilometri possono perdere le certificazioni di qualità conquistate con anni di lavoro e impegno;

laddove il Governo non ha impugnato la legge regionale vigono disposizioni che regolamentano gli *iter* autorizzativi per la realizzazione di impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili che spesso presentano le stesse criticità rilevate dalla Corte costituzionale;

stanno proliferando sul territorio nazionale i progetti e di conseguenza le autorizzazioni e la costruzione di centrali biomasse di grosse dimensioni e di conseguenza nella quasi totalità dei casi si assiste al prelievo dei materiali che alimentano gli impianti in stazioni distanti dal centro di produzione di energia determinando un valore negativo nel bilancio delle emissioni di CO₂ andando in contrasto con quanto previsto dalla direttiva 28/2009/CE nella quale si indica in maniera molto esplicita che anche in progetti di questo tipo uno degli obiettivi principali da raggiungere è la riduzione dell'emissione di gas clima-alteranti e a quanto enunciato nel COM 10 Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dove è stato affermato con chiarezza che bisogna tenere in forte considerazione il bilancio totale delle emissioni compresa la produzione di CO₂ nell'atto di trasportare il materiale per l'alimentazione delle centrali;

in molti casi mancano le indicazioni per regolamentare le modalità di smaltimento e gestione del cosiddetto digestato ossia del materiale che resta dopo la fermentazione anaerobica che avviene all'interno delle centrali. Questo infatti contiene una altissima concentrazione di nitrati e a fronte di una produzione abbondante anche nelle piccole centrali (circa 15 mila tonnellate per centrali da 1MW) può essere utilizzato come ammendante solo in quantità limitate per non rischiare di ottenere l'effetto contrario ossia di rendere sterili i terreni; si ricorda a tale proposito che l'Italia è uscita solo da poco dalla procedura di infrazione, per la quale era stata messa in mora, per la violazione della stessa direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (riferi-

mento n. 2032/2013) e che nell'articolo 1 della 91/676/EEC si legge che la direttiva nitrati mira a ridurre l'inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola e a prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo;

sono in corso in alcune regioni italiane autorizzazioni o modifiche autorizzative per impianti a biogas con matrice animale costituita da scarti di macellazione e/o di conceria (idrobios o «carnicio»), tali impianti hanno provocato importanti limitazioni della qualità di vita della popolazione residente nei pressi degli impianti stessi come testimoniato da interrogazioni depositate in questa Camera a partire dal 2003, in cui si evidenziava la richiesta corale delle popolazioni di interrompere l'attività, come nel caso dell'impianto di «Mantova Agricoltura» di Rodigo (MN), dove le caratteristiche osmotiche delle matrici durante la digestione e nella fase di spandimento del digestato hanno reso difficile la sopravvivenza stessa della popolazione anche per l'emissione di diossine, ormoni esogeni ed altri interferenti endocrini durante la combustione degli stessi negli impianti, contenuti nelle matrici stesse data la nota lipofilia di tali composti e il processo di biomagnificazione, peraltro riscontrati sistematicamente in eccesso nei biomonitoraggi eseguiti nelle stesse regioni oggetto delle richieste autorizzative; tali dati portarono al ritiro dell'autorizzazione su base comunale, mentre ora si assiste da parte della stessa azienda a richieste autorizzative in altri Comuni e sono note altre richieste da parte di altre aziende in diverse regioni. È nota l'assenza di prescrizione del monitoraggio degli interferenti endocrini e dell'acido solfidrico per questi impianti. Il digestato prodotto dall'utilizzo di queste matrici è oltretutto caratterizzato da una quota di nitrati maggiore rispetto alla matrice vegetale;

L'articolo 117 della Costituzione recita che «lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni cultu-

rali », mentre nell'articolo 120 si legge che « Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica ». Nel nostro caso è dimostrato che alcune regioni non sono state in grado di legiferare circa gli iter autorizzativi per la costruzione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili con conseguente impatto negativo sulla salute dei cittadini e la sicurezza pubblica,

impegnano il Governo:

ad acquisire, anche al fine di prevenire e/o deflazionare il copioso contenzioso giudiziario amministrativo esistente in tema di impianti a biomassa, elementi sull'attività autorizzativa esperita dalle regioni e dalle province relativa agli impianti che producono energia da fonti rinnovabili quali biogas, biomassa ed eolico, in osservanza del principio contenuto nel decreto del ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 « linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili » che espressamente richiede allo Stato, così come alle Regioni e agli enti locali, di aggiornare le richiamate « linee guida » anche sulla scorta dei risultati del monitoraggio e sulla loro concreta attuazione, affinché tale azione concorra prioritariamente alla mitigazione degli impatti degli impianti sull'ambiente;

a presentare entro 120 giorni alle Commissioni VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati un dossier recante le relazioni riferite agli anni 2011, 2012 e 2013, redatte dalle regioni e trasmesse al Governo, ai sensi del paragrafo 7.1 dell'Allegato recante « Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rin-

novabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi », con una valutazione sul rispetto delle linee guida di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010 e con un quadro sinottico degli impianti autorizzati e di quelli in esercizio, prevedendo sanzioni per quelle regioni che ostacolano il processo di recepimento dei dati suddetti;

a riferire alla Commissione Ambiente, alla Commissione Attività produttive ed alla Commissione Agricoltura della Camera dei deputati entro trenta giorni sugli atti che il Governo intende adottare relativamente a quelle situazioni in cui le autorizzazioni sono state rilasciate sulla base di una legge regionale, conforme alla normativa nazionale ma censurata dalla Corte costituzionale per contrasto con le direttive europee;

ad esercitare, a valle dell'attività ricognitiva di cui sopra, l'eventuale potere sostitutivo di cui all'articolo 120 comma 2 della Costituzione che consente al Governo di sostituirsi alle Regioni e agli altri Enti Locali ogniqualvolta si rilevi il rischio di violazioni della normativa comunitaria o un pericolo grave per la sicurezza o l'incolumità pubblica;

a definire i rischi microbiologici del digestato, i rischi di compromissione della qualità dei prodotti alimentari e quindi anche in base a queste risultanze intervenire con le opportune iniziative normative ed amministrative affinché siano emanate linee per dettare il corretto uso e smaltimento del digestato prodotto dalle centrali biogas come risultato della fermentazione anaerobica che avviene all'interno dei digestori, tenendo conto inoltre dell'incremento esponenziale delle centrali e dei relativi reflui con gli ipotizzati rischi per la qualità dei terreni agricoli e le acque di falda oltre che dei numerosi incidenti che hanno determinato nel nostro Paese sversamento di digestato in mare e in corsi d'acqua, anche al fine di valutare sulla base di quanto indicato nell'articolo 6 della Direttiva Europea 2008/98/CE se questo sottoprodotto possa essere inserito

nell'elenco delle sostanze considerate rifiuto;

ad impedire la prosecuzione dell'utilizzo di matrici animali diverse dalle deiezioni negli impianti a biomasse;

a valutare la possibilità di rivedere l'inserimento del digestato tra i prodotti autorizzati nell'ambito dell'agricoltura biologica, come richiesto dalle associazioni che riuniscono aziende agricole che praticano colture biologiche;

a richiamare l'attenzione in sede europea nella discussione relativa agli « *End-of waste criteria for biodegradable waste* » da adottarsi ai sensi della Direttiva 2008/98/C, circa i rischi legati ad un utilizzo diretto, senza previ trattamenti aerobici del digestato in tutte le sue forme e a sostenere, in tal caso, la qualificazione del digestato come rifiuto.

(7-00084) « Terzoni, Fantinati, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Tofalo, Zaratti, Zan, Pellegrino ».

ALLEGATO 2

7-00084 Terzoni: Iniziative del Governo nazionale per la verifica dei procedimenti autorizzatori regionali relativi alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLE COMMISSIONI (8-00039)**

Le Commissioni VIII e X,

impegnano il Governo:

ad acquisire, anche al fine di prevenire e/o deflazionare il copioso contenzioso giudiziario amministrativo esistente in tema di impianti a biomassa, elementi sull'attività autorizzativa esperita dalle regioni e dalle province relativa agli impianti che producono energia da fonti rinnovabili quali biogas, biomassa ed eolico, in osservanza del principio contenuto nel decreto del ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 « linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili » che espressamente richiede allo Stato, così come alle Regioni e agli enti locali, di aggiornare le richiamate « linee guida » anche sulla scorta dei risultati del monitoraggio e sulla loro concreta attuazione, affinché tale azione concorra prioritariamente alla mitigazione degli impatti degli impianti sull'ambiente;

a presentare entro 180 giorni alle Commissioni VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati un dossier recante le relazioni riferite all'anno 2013, redatte dalle regioni e trasmesse al Governo, ai sensi del paragrafo 7.1 dell'Allegato recante « Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi », con una valutazione sul rispetto delle linee guida di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010 e con un quadro sinottico degli impianti autorizzati e di quelli in esercizio.

(8-00039) « Terzoni, Fantinati, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Tofalo, Zaratti, Zan, Pellegrino ».

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro. C. 1843-A Fioroni 19

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331-B ed abbinata, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Esame e rinvio*) 19

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. C. 204-251-328-923-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Esame e rinvio*) 24

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 19 marzo 2014.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro. C. 1843-A Fioroni.

Il Comitato si è riunito dalle 8.30 alle 8.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 marzo 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 8.35.

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedi-

mento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

C. 331-B ed abbinata, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea GIORGIS (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento si compone di 16 articoli, divisi in 4 capi relativi a: deleghe al Governo per l'introduzione di pene detentive non carcerarie e per la depenalizzazione (Capo I, artt. 1-2); disciplina, anche nel processo penale ordinario, della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato (Capo II, artt. 3-8); disciplina della sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili (Capo III, artt. 9-15); disposizioni comuni (Capo IV, articolo 16).

Ricorda, altresì, sinteticamente, che l'articolo 1 prevede una delega al Governo,

da esercitarsi entro 8 mesi, per la riforma del sistema delle pene, da operare essenzialmente attraverso l'eliminazione dell'attuale pena dell'arresto e l'introduzione nel codice penale, e nella normativa complementare, di pene detentive non carcerarie (reclusione e arresto presso il domicilio), di durata continuativa o per singoli giorni settimanali o fasce orarie, da scontare presso l'abitazione. Tra i principi e criteri direttivi della delega si prevede: l'applicazione dell'arresto domiciliare per tutte le ipotesi nelle quali è attualmente previsto l'arresto; l'applicazione automatica della reclusione domiciliare per tutti i delitti puniti con pena edittale della reclusione nel massimo fino a 3 anni; l'applicazione della reclusione domiciliare a discrezione del giudice (che valuta la gravità del reato ai sensi dell'articolo 133 c.p.) per tutti i delitti puniti con la reclusione da 3 a 5 anni.

Fa presente che la delega esclude, in talune ipotesi, l'applicabilità delle pene detentive non carcerarie; prevede che le stesse pene possano essere sostituite con la detenzione in carcere in assenza di un domicilio idoneo ovvero quando il comportamento del condannato risulti incompatibile con la pena domiciliare (ad esempio per averne violato le prescrizioni, ovvero per aver commesso un nuovo reato). Evidenzia che il Senato ha aggiunto che, per i reati per i quali è prevista la detenzione domiciliare, il giudice può, sentito l'imputato e il pubblico ministero, applicare in sede di condanna anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità, per una durata minima di 10 giorni. Inoltre, sempre all'articolo 1, il Senato ha previsto una delega al Governo per la disciplina della non punibilità per tenuità del fatto, da applicare a tutte le condotte attualmente punite con la sola pena pecuniaria (ammenda o multa) o con pene detentive non superiori nel massimo a 5 anni, nelle seguenti ipotesi: particolare tenuità dell'offesa; non abitualità del comportamento.

Passando all'articolo 2, ricorda che è stato introdotto durante l'esame al Senato e delega il Governo ad operare una articolata depenalizzazione (entro 18 mesi

dall'entrata in vigore della legge). In particolare, il Governo dovrà trasformare in illeciti amministrativi: i reati puniti con la sola pena della multa o dell'ammenda, purché non attinenti ad alcune materie escluse (edilizia e urbanistica; ambiente, territorio e paesaggio; alimenti e bevande; salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; sicurezza pubblica; giochi d'azzardo e scommesse; armi ed esplosivi; materia elettorale e di finanziamento dei partiti; proprietà intellettuale e industriale) (lett. *a*); specifici reati contenuti nel codice penale (in materia di atti osceni e pubblicazioni e spettacoli osceni; di rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto, di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, di abuso della credulità popolare, di rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive e, infine, di atti contrari alla pubblica decenza) (lett. *b*); il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali (lett. *c*); alcune specifiche contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda (lett. *d*); il reato di immigrazione clandestina (comma 3, lett. *b*). Sottolinea che il principio di delega prevede che debbano conservare rilievo penale le condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia, vale a dire dei provvedimenti di espulsione già adottati. In sostanza, dovrà restare penalmente rilevante il reingresso in violazione di un provvedimento di espulsione. Rileva che per i reati trasformati in illeciti amministrativi il Governo dovrà: prevedere sanzioni adeguate e proporzionate alla gravità della violazione, all'eventuale reiterazione dell'illecito, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche; punire gli illeciti con sanzioni pecuniarie comprese tra 5.000 e 50.000 euro nonché con eventuali sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione (lett. *e*); consentire la rateizzazione nonché il pagamento in misura ridotta (lett. *f* e *g*). In relazione a specifici articoli del codice

penale, l'articolo 2 delega il Governo a procedere ad un'abrogazione (comma 3, lett. a), c), d) e)) introducendo adeguate sanzioni pecuniarie civili, fermo il diritto al risarcimento del danno.

Passando al Capo II della proposta, composto ora dagli articoli da 3 a 8, ricorda che introduce nell'ordinamento l'istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova. In particolare, l'articolo 3 modifica il codice penale aggiungendo disposizioni relative alla messa alla prova, sistematicamente inserita tra le cause estintive del reato. Sono, a tal fine, aggiunti al capo I del titolo IV del libro I del codice penale tre nuovi articoli: l'articolo 168-*bis* prevede che nei procedimenti per reati puniti con pena pecuniaria, ovvero con reclusione fino a 4 anni (sola, congiunta o alternativa a pena pecuniaria), ovvero per uno dei reati in relazione ai quali l'articolo 550, comma 2, c.p.p. prevede la citazione diretta a giudizio, l'imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La misura consiste in condotte riparatorie volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ove possibile in misure risarcitorie del danno, nell'affidamento dell'imputato al servizio sociale e nella prestazione di lavoro di pubblica utilità; l'articolo 168-*ter* prevede la sospensione del corso della prescrizione del reato durante il periodo di sospensione del processo con messa alla prova. Al termine della misura, se il comportamento dell'imputato è valutato positivamente, il giudice dichiara l'estinzione del reato, restando comunque applicabili le eventuali sanzioni amministrative accessorie; l'articolo 168-*quater* indica come motivo di revoca della messa alla prova violazioni gravi o reiterate del programma di trattamento o il rifiuto di prestare il lavoro di pubblica utilità, o la commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

Fa presente che l'articolo 4 modifica il codice di procedura penale, introducendo tra i procedimenti speciali, il Titolo V-*bis*

(*Della sospensione del procedimento con messa alla prova*), che detta le disposizioni processuali relative al nuovo istituto, inserendo gli articoli da 464-*bis* a 464-*novies*, e introducendo anche il nuovo articolo 657-*bis*, per consentire il computo del periodo di messa alla prova svolto dall'imputato in caso di successiva revoca del beneficio. Gli articoli da 5 a 7, non modificati dal Senato novellano le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale inserendovi gli articoli 141-*bis* (Avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa) e 141-*ter* (Attività di pertinenza degli uffici locali di esecuzione penale esterna – UEPE – nei confronti degli imputati maggiorenni ammessi alla prova) (articolo 5); novellano l'articolo 3 del Testo Unico sul casellario giudiziale (decreto del Presidente della Repubblica 313/2002), con l'obiettivo di aggiungere, tra i provvedimenti da iscrivere per estratto, l'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova (articolo 6); stabiliscono che, qualora si rendesse necessario procedere all'adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli uffici locali di esecuzione penale esterna, il Ministro della Giustizia riferisca tempestivamente alle competenti Commissioni parlamentari in ordine alle modalità con cui si provvederà a tale adeguamento, previo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie (articolo 7).

Evidenzia che l'articolo 8 prevede l'adozione di un regolamento da parte del Ministro della giustizia per disciplinare le convenzioni in merito al lavoro di pubblica utilità. Il Capo III, composto dagli articoli da 9 a 15, e non modificato dal Senato, disciplina il procedimento nei confronti degli irreperibili. L'articolo 9 novella le disposizioni del codice di procedura penale eliminando ogni riferimento alla contumacia. In particolare, il comma 2 sostituisce l'articolo 420-*bis*, individuando i casi in cui il giudice può adottare l'ordinanza con la quale dispone di procedere in assenza dall'imputato. La novella all'articolo 420-*quater* prevede che a fronte dell'assenza dell'imputato, il giudice rinvii

l'udienza e disponga che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria; quando la notificazione non risulta possibile, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente. Durante la sospensione il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili. Infine, la riformulazione dell'articolo 420-*quinquies*, stabilisce che alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione, e per ogni anno successivo, il giudice disponga nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso; se le ricerche hanno esito positivo, l'ordinanza è revocata, il giudice fissa la data per la nuova udienza e l'imputato può richiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento. L'articolo 10 novella le disposizioni in tema di dibattimento, eliminando ogni riferimento alla contumacia. L'articolo 11 interviene sulla disciplina delle impugnazioni e della restituzione del termine, ancora una volta per sopprimere ogni richiamo all'istituto della contumacia. L'articolo 12 interviene sull'articolo 159 del codice penale aggiungendo la sospensione del processo a carico dell'irreperibile (nuovo articolo 420-*bis* c.p.p.) alle ipotesi che già comportano una sospensione del corso della prescrizione. L'articolo 13 attribuisce il potere regolamentare ai Ministri della giustizia e dell'Interno affinché siano disciplinate con decreto le modalità e i termini secondo i quali devono essere comunicati e gestiti i dati relativi all'ordinanza di sospensione del processo per assenza dell'imputato. L'articolo 14 introduce l'articolo 143-*bis* nelle norme di attuazione del c.p.p. dettando gli adempimenti conseguenti alla sospensione del processo per assenza dell'imputato. L'articolo 15 novella il TU sul casellario giudiziario (decreto del Presidente della Repubblica 313/2002) aggiungendo all'articolo 3 – tra i provvedimenti da iscrivere per estratto – quelli di so-

sospensione del processo per assenza dell'imputato. Infine, l'articolo 16 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Segnala che la proposta di legge è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l (giurisdizione e norme processuali, ordinamento penale). Per quanto riguarda il rispetto degli altri principi costituzionali, fa presente, con riguardo all'articolo 2, comma 3, lettera d), concernente l'introduzione di sanzioni pecuniarie civili, che pare utile considerare, alla luce dell'articolo 76 della Costituzione, la particolare ampiezza dei principi di delega sul punto, che non indicano né le condotte né i limiti delle sanzioni. Con riferimento all'articolo 4, sulla messa alla prova, rileva che le prescrizioni del programma che definisce le modalità di svolgimento della prova sono, in base all'articolo 464-*quater*, comma 4, c.p.p., modificabili dal giudice solo con il consenso dell'imputato. La modifica operata dal Senato all'articolo 464-*quinquies* c.p.p., che rende sufficiente sentire l'imputato per poter procedere alla modifica delle prescrizioni, dovrebbe essere valutata alla luce dell'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in ordine al divieto di lavoro forzato, oltre che dell'articolo 36 della Costituzione sul diritto del lavoratore a una retribuzione. Dovrebbe essere inoltre valutata la compatibilità con gli articoli 27, secondo comma, e 111 della Costituzione, di un trattamento sanzionatorio, per quanto a contenuto afflittivo attenuato, in assenza di una sentenza di condanna.

Evidenzia che l'articolo 8 prevede l'adozione – entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge – di un regolamento da parte del Ministro della giustizia, volto a disciplinare le convenzioni in merito al lavoro di pubblica utilità conseguente alla messa alla prova.

Segnala, infine, che il provvedimento esclude dalla depenalizzazione alcuni reati attinenti ad alcune materie nell'ottica di garantire una particolare protezione a determinati beni giuridici. A suo avviso, sarebbe opportuno che la delega al Go-

verno prevedesse la depenalizzazione di tali reati quando la pericolosità della condotta posta in essere dal reo non è idonea ad apportare una significativa lesione del bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, condivide le osservazioni svolte dal relatore e sottolinea la necessità sia di descrivere compiutamente i principi di delega del Governo sia di trovare, con riferimento all'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, una soluzione normativa finalizzata ad evitare, anche alla luce della giurisprudenza europea, che un soggetto incorra in sanzioni senza che sia stata adottata nei suoi confronti una decisione definitiva di condanna. Ritiene, inoltre, necessario, in ossequio al principio della necessaria offensività del reato sancito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, che la depenalizzazione dei reati tenga conto della pericolosità concreta della condotta.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) esprime condivisione in merito all'osservazione del relatore Giorgis sulla necessità di depenalizzare condotte di particolare lievità incidenti su beni giuridici tutelati da reati attualmente esclusi dalla possibilità di una loro trasformazione in illeciti amministrativi. Evidenzia, tuttavia, che si dovrà identificare un metro obiettivo per individuare concretamente le condotte che, pur ledendo beni giuridici di particolare rilevanza, non debbano ritenersi particolarmente gravi e pertanto depenalizzabili senza che tale compito sia affidato, in ultima istanza, al giudice. Solo così, a suo avviso, potrà anche realizzarsi l'effetto deflattivo del contenzioso.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ribadisce la necessità, sottolineata dal collega Giorgis, di stabilire principi e criteri di delega al Governo più stringenti, in grado di limitare i margini di discrezionalità del giudice. Sarebbe, infatti, opportuno definire compiutamente se una condotta, in base alla sua effettiva offensività,

debba essere considerata irrilevante per l'ordinamento giuridico o passibile di sanzione amministrativa.

Andrea GIORGIS (PD), *relatore*, condivide le osservazioni del collega Mazziotti Di Celso sull'opportunità di determinare più compiutamente i principi e i criteri direttivi che devono guidare il Governo nella individuazione delle ipotesi di reato da depenalizzare riguardanti materie delicate che meritano una particolare tutela da parte dell'ordinamento giuridico.

Maurizio BIANCONI (FI-PdL), nel preannunciare la sua contrarietà al provvedimento in discussione, evidenzia che attraverso una legge delega si decide di togliere al Parlamento una sua competenza. Si tratta, a suo avviso, del tentativo di liberarsi di un problema che, in realtà, diviene ancora più grave alla luce dell'indefinitezza dei principi e criteri direttivi contenuti nel provvedimento. Segnala che, poiché il testo non incide sui limiti edittali delle pene lasciandoli, quindi, particolarmente ampi, rimane un margine eccessivo di discrezionalità in capo al giudice in sede di applicazione del provvedimento. Ricorda che non sono presi in considerazione i delitti poiché il provvedimento si concentra essenzialmente sulle contravvenzioni. Desidera, inoltre, sottolineare una questione di legittimità costituzionale sotto il profilo del rispetto del principio di uguaglianza dovuta, a suo avviso, al fatto che coloro che non possiedono un'abitazione non possono fruire dei benefici dell'arresto domiciliare e della reclusione domiciliare. Ritiene poi che, pur essendo importanti le osservazioni svolte dai colleghi circa la necessità di rimodulare i principi e i criteri direttivi per il Governo contenuti nel provvedimento e volti a depenalizzare condotte di particolare tenuità che incidono quindi lievemente su beni giuridici tutelati dall'ordinamento, tuttavia non è possibile prescindere, in materia, dalla discrezionalità dei giudici. Ritiene, infine, che, relativamente a reati, quali ad esempio quelli edilizi ovvero ambientali, l'unica sanzione efficace sia di natura patrimoniale.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), replicando al collega Bianconi, osserva che, se è vero che i giudici devono comunque svolgere le loro valutazioni discrezionali in merito alla gravità o alla tenuità di una condotta, è altresì vero che la magistratura inquirente spesso ha la tendenza a qualificare più gravemente i comportamenti che ledono particolari beni giuridici. Ribadisce, pertanto, la necessità di identificare con certezza e *a priori* quali condotte siano da considerarsi, in quanto non particolarmente offensive del bene giuridico tutelato, da depenalizzare. Ciò permetterà, a suo avviso, di garantire il principio di tassatività della legge penale e di realizzare contemporaneamente un effetto deflattivo del contenzioso penale.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, rileva che, all'esito del complesso dibattito finora svolto, dalle osservazioni dei colleghi si evidenziano, a suo avviso, le particolari difficoltà di procedere attraverso una legge di delegazione in una materia particolarmente complessa quale quella in discussione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso.

C. 204-251-328-923-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, ricorda che il Senato ha approvato il 28 gennaio 2014 la proposta di legge in esame, il cui articolo unico novella l'articolo 416-ter del codice penale (*Scambio elettorale politico-mafioso*) con alcune modifiche rispetto al testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Fa presente che la II Commissione non ha modificato il testo approvato dal Senato.

Segnala che il testo unificato approvato dalla Camera il 16 luglio 2013 costituiva, a suo avviso, un provvedimento che rappresentava un buon punto di equilibrio tra la necessità di punire lo scambio elettorale politico-mafioso e quella di garantire i principi costituzionali della proporzionalità e della tassatività della legge penale, nonché della necessaria offensività del reato.

Tale testo prevedeva che fosse sanzionato con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque – in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità – accettasse consapevolmente il procacciamento di voti da parte di un terzo con le modalità proprie dell'associazione di tipo mafioso. Il nuovo articolo 416-ter c.p. prevedeva, a differenza della norma vigente, che con la stessa pena fosse sanzionato anche il procacciatore di voti.

Il testo della Camera proponeva, quindi, una formulazione dell'articolo 416-ter, basata su alcuni elementi chiave: che il presupposto dell'accordo tra le due parti per il procacciamento di voti fosse fondato sulla sua consapevolezza; si intendeva, in tal modo, sottolineare più chiaramente il carattere doloso (ovvero, *ex* articolo 43 c.p., «secondo l'intenzione») dell'accettazione da parte del politico del procacciamento dei voti mediante il ricorso all'intimidazione connessa al vincolo associativo mafioso. In tal modo il reato si perfezionava al momento dell'impegno reciproco e consapevole di due controparti dello stesso scambio elettorale politico-mafioso.

Al riguardo, evidenzia che la nuova formulazione del Senato che, come illustrerà anche più avanti nella sua relazione, anticipa la soglia di punibilità del reato alla citata promessa da parte del mafioso di procurare voti, pone un evidente problema dal punto di vista del diritto processuale poiché, a suo avviso, potrebbero attivarsi indagini sulla base della sola «parola» pronunciata nei confronti di un soggetto relativamente all'esistenza del patto illecito senza che, in realtà, sussistano prove concrete, attribuendo, in tal modo, un potere enorme alla magistratura inquirente.

Proseguendo nella sintetica descrizione del testo originariamente adottato dalla Camera, ricorda che un altro dei suoi elementi chiave era costituito dal superamento del limite della necessità dell'erogazione di denaro ai fini della consumazione del reato mediante il ricorso, come contropartita del *pactum sceleris*, anche ad « altra utilità »; ciò in considerazione dell'estrema varietà delle prestazioni reciproche in cui può consistere lo scambio politico-mafioso, che hanno impedito per talune condotte che il delitto di cui all'articolo 416-ter potesse essere efficacemente contestato dalla magistratura.

Osserva il testo della Camera sul versante sanzionatorio prevedeva che fosse prevista la pena della reclusione da 4 a 10 anni; i limiti edittali erano stati, quindi, ridotti rispetto a quelli attuali (reclusione tra 7 a 12 anni, ovvero la stessa pena stabilita dall'articolo 416-bis per l'associazione mafiosa).

Fa presente che l'ultima caratteristica fondamentale del provvedimento approvato alla Camera prevedeva che il reato di cui all'articolo 416-ter avesse struttura bilaterale, essendo stata introdotta, con un secondo comma dell'articolo 416-ter, un'autonoma fattispecie di reato relativa al procacciamento di voti con le indicate modalità intimidatorie dell'associazione mafiosa. Rispetto al vigente testo della norma, si stabiliva infatti la punibilità sia dell'accettazione (consapevole) dei voti che del procacciamento illecito mafioso quindi di entrambi i soggetti protagonisti dello « scambio ».

Passando all'analisi dell'articolo 416-ter c.p., come approvato dal Senato e non modificato dalla Commissione Giustizia, ricorda che lo stesso si differenzia dal testo Camera sotto i seguenti cinque aspetti: la condotta illecita viene ora qualificata mediante l'accettazione della « promessa » di procurare voti (mediante le citate modalità mafiose di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis). Scompare, quindi, rispetto al testo approvato dalla Camera, il riferimento alla consapevolezza dell'accettazione che, come emerge dal dibattito in discussione generale al

Senato, viene ritenuto superfluo per un reato doloso, nonché foriero di problemi interpretativi.

Sul punto evidenzia che il riferimento alla consapevolezza non era, a suo avviso, da considerarsi ultroneo poiché è essenziale, ai fini della punibilità del reato, che il soggetto abbia piena cognizione dell'appartenenza alla associazione mafiosa da parte di chi procaccia i voti.

Ritornando al modello della norma vigente, fa presente che è anticipata la soglia di punibilità del reato legata a una condotta – come elemento psicologico – che precede l'azione, ovvero alla citata promessa da parte del mafioso di procurare voti; il reato si sostanzia ed è, quindi, punito anche se il procacciamento di voto non sia davvero avvenuto, ma sia stato soltanto promesso.

Al riguardo, ribadisce quanto già evidenziato in precedenza relativamente ai problemi processuali, specialmente legati alla prova e suscettibili di avere ricadute anche sui provvedimenti di natura cautelare, relativi alla qualificazione della condotta illecita mediante l'accettazione della promessa di procurare voti ed alla anticipazione della soglia di punibilità del reato.

Segnala, altresì, che la scelta originariamente operata dalla Camera dei deputati di punire il procacciamento dei voti e non la mera accettazione della promessa di procurare voti lasciava comunque intatta, più correttamente, la possibilità di punire, attraverso la figura del tentativo di reato, tale tipologia di condotta.

Ricorda che è confermata la possibilità che, oltre all'erogazione di denaro – cui è aggiunta anche la relativa « promessa » – oggetto dello scambio sia anche altra utilità – elemento, tuttavia, rafforzato dal Senato con la formulazione « qualunque utilità ». Al riguardo, sottolinea che sarebbe stato opportuno mantenere la formulazione della Camera poiché, secondo la giurisprudenza penale in materia di corruzione, la locuzione « altra utilità » individua con certezza, ai

fini della punibilità del reato, che l'utilità conseguita dal soggetto deve essere di natura patrimoniale.

Evidenzia l'ulteriore elemento di novità rappresentato dalla previsione, come contropartita della promessa di procurare voti, della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa; tale previsione, secondo il Governo, rende concreta, per la prima volta – sul piano normativo – la fattispecie di *cosiddetto concorso esterno* in associazione mafiosa.

Al riguardo, fa presente di non condividere assolutamente tale previsione poiché costituisce una vera e propria resa all'assoluta discrezionalità della magistratura nell'esercizio dell'azione penale. Nel ricordare che anche nella XVI legislatura si era tentato di formulare un'ipotesi seria di tipizzazione del cosiddetto « concorso esterno in associazione mafiosa » con una proposta di legge a prima firma dell'onorevole Rao, evidenzia che l'attuale formulazione approvata dal Senato che fa riferimento alla « disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa » contrasta con la Costituzione perché del tutto indeterminata mentre, a suo avviso, i reati più gravi devono essere perseguiti attraverso la definizione di norme puntuali e rispettose dei principi costituzionali.

Rileva che viene confermata la struttura bilaterale del reato proposta dal testo Camera, e viene prevista dal Senato la sanzionabilità della promessa di procurare voti con le consuete modalità mafiose. Appare, quindi, anticipata, anche in questo caso, la soglia della punibilità alla promessa, superando la previsione di limitare la punibilità al procacciamento dei voti. I limiti di pena previsti dal testo Camera (reclusione da 4 a 10 anni) sono riportati a quelli vigenti dell'articolo 416-ter (reclusione da 7 a 12 anni).

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, infine, fa presente che il testo unificato modifica il codice penale. L'intervento è quindi riconducibile alla materia « giuri-

sdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale », di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. l), della Costituzione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) non condivide le osservazioni del presidente Sisto riguardanti la difficoltà di provare la condotta poiché nella gran parte dei reati il giudice è chiamato a valutare la sussistenza di un illecito penale sulla base delle dichiarazioni processuali. Evidenzia, al riguardo, che se un soggetto offre dei voti o promette di procurare dei voti pare difficile non ritenere sussistente in chi accetta tale promessa la consapevolezza di compiere un illecito penale. Ritiene inoltre condivisibile l'anticipazione della soglia di punibilità del reato al momento della accettazione della promessa di procurare voti, poiché sarebbe a suo avviso complesso provare effettivamente che il procacciamento dei voti è stato realizzato.

Condivide, infine, le preoccupazioni del presidente Sisto relative ai concetti di « qualunque utilità » e « disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa » contenuti nel testo approvato dal Senato da lui giudicati troppo vaghi ed in grado, pertanto, di ledere il principio di tassatività della legge penale.

Francesco SANNA (PD), nel segnalare che alcuni elementi di criticità sollevati dal presidente Sisto attengono al merito del provvedimento ed appaiono pertanto di competenza della II Commissione, ritiene che le questioni illustrate dallo stesso presidente attinenti ai profili di costituzionalità sono particolarmente complesse e necessitano di un particolare approfondimento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.20.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Comitato di Presidenza del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) 27

**COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL
MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA
PAESE**

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 19 marzo 2014.

**Audizione del Comitato di Presidenza del Consiglio
generale degli italiani all'estero (CGIE).**

L'audizione informale si è svolta dalle
8.40 alle 9.15.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 4/2014: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. C. 2012-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	28
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro. C. 1843-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	38
AVVERTENZA	39

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 marzo 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 8.35.

DL 4/2014: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.

C. 2012-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 marzo.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI segnala che, per quanto concerne l'estensione dei benefici di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, anche ai comuni della Regione Veneto, al fine di contenere, nel limite di spesa previsto di 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, gli oneri per interessi derivanti dall'estensione delle disposizioni in materia di sospensione degli adempimenti tributari e contributivi agli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori della regione Veneto, di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, appare necessario prevedere che tali benefici siano riconosciuti solo ai comuni per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza nel termine di 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Segnala, altresì, che appare necessario corredare le citate disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 4, di una esplicita clausola di salvaguardia per gli oneri derivanti dalla sospensione degli adempimenti tributari e contributivi previsti a valere sulle risorse iscritte nelle contabilità speciali dei Commissari delegati allo stato di emergenza.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, esprime soddisfazione per gli ulteriori chiarimenti testé resi dal rappresentante del Governo, con particolare riferimento alla previsione di una specifica clausola di salvaguardia della quale invita tuttavia il Governo, alla luce anche della recente esperienza, a monitorare con attenzione la reale efficacia.

Prima di procedere alla formulazione della proposta di parere sul testo del provvedimento in esame, evidenzia talune questioni a suo giudizio meritevoli di specifica considerazione. In primo luogo, con riferimento all'estensione dei benefici di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 3 anche ai comuni del Veneto colpiti da eccezionali eventi atmosferici, ritiene che la soluzione prospettata dal rappresentante del Governo sia condivisibile in quanto, pur subordinando l'applicazione della disposizione al verificarsi di una determinata condizione, quale la dichiarazione dello stato di emergenza nei comuni interessati entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, assicura alla norma maggiore certezza di attuazione.

In secondo luogo, con riferimento ai comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del maggio 2012, osserva come si sia trovato un apprezzabile compromesso, circoscrivendo la proroga del termine di restituzione per i finanziamenti ad un periodo di due anni, che non pregiudica tuttavia, tenuto conto anche dell'impegno in tal senso assunto dal sottosegretario Zanetti, la possibilità di intervenire nuovamente in futuro sulla questione al fine di estendere l'arco temporale della suddetta proroga.

In terzo luogo, esprime rammarico in merito al fatto che non sia stato possibile individuare idonee soluzioni sul piano della copertura finanziaria in relazione alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'articolo 3, recante misure di sostegno economico in favore dei comuni della Toscana colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 2012. Sottolinea che, in prospettiva, dovrà comunque porsi rimedio anche a questa situazione, trattandosi di territori

di una regione seriamente danneggiata dai predetti eventi calamitosi, altrimenti si verificherebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre regioni italiane. Ciò premesso, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2012 Governo, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2014, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 2;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

l'incremento degli accantonamenti sulle spese rimodulabili previsti dall'articolo 1, comma 428, della legge di stabilità per il 2014 di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), non pregiudicherà la funzionalità delle pubbliche amministrazioni anche in considerazione del fatto che le amministrazioni competenti, al fine di assicurare la necessaria flessibilità gestionale, potranno proporre variazioni compensative, evitando la formazione di nuovi debiti;

agli accantonamenti previsti dal suddetto articolo 2, comma 1, lettera c), sono stati ascritti effetti anche sul saldo netto da finanziare, in quanto gli stessi potranno tramutarsi in riduzioni di spesa, senza necessità di ulteriori interventi legislativi, qualora non si verificassero le riduzioni di spesa derivanti dalla *spending review*;

gli accantonamenti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), risultano nel complesso di ordine tale da garantire l'equivalenza dei relativi effetti sui diversi saldi di finanza pubblica;

dalle disposizioni in materia di anticipazione di tesoreria per gli enti locali, di

cui all'articolo 2, comma 3-*bis*, non derivano maggiori spese per interessi a carico dello Stato;

al fine di contenere, nel limite di spesa previsto di 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, gli oneri per interessi derivanti dall'estensione delle disposizioni in materia di sospensione degli adempimenti tributari e contributivi agli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori della regione Veneto, di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, appare necessario prevedere che tali benefici siano riconosciuti solo ai comuni per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza nel termine di 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

appare necessario corredare le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, di una esplicita clausola di salvaguardia per gli oneri derivanti dalla sospensione degli adempimenti tributari e contributivi previsti a valere sulle risorse iscritte nelle contabilità speciali dei Commissari delegati allo stato di emergenza;

la quantificazione in termini di maggiori interessi sul debito pubblico, pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2014, derivanti dalla proroga dal 31 luglio al 31 ottobre 2014 della sospensione degli adempimenti tributari e contributivi di cui all'articolo 3, appare congrua;

la quantificazione degli oneri derivanti dalla sospensione degli adempimenti tributari e contributivi in favore dei soggetti interessati dall'alluvione del gennaio 2014 di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, è stata effettuata in via prudenziale, con riferimento alle entrate tributarie, sulla base dell'ammontare dei versamenti tributari relativi ai comuni interessati dalla suddetta alluvione, nella misura di circa 40 milioni di euro, e, con riferimento ai contributi, sulla base dei dati forniti dall'INPS, nella misura di 60 milioni di euro;

l'estensione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, anche ai casi di inagibilità solo temporanea e di danneg-

giamento della casa di abitazione, dello studio professionale, dell'azienda o dei terreni agricoli, è suscettibile di ampliare notevolmente la platea dei beneficiari delle agevolazioni previste dal suddetto articolo con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

la semplificazione delle attività di raccolta, trasporto e stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'alluvione del 17 gennaio 2014 di cui all'articolo 3, comma 5, è compatibile con la disciplina europea;

la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 3, comma 7, per il personale ivi indicato, impiegato nell'ambito delle operazioni di protezione civile è stata quantificata tenendo conto che, nel corso dell'anno 2014, saranno corrisposti gli arretrati per le prestazioni rese per l'intero 2013 e può essere formulata in termini di limiti di spesa, avendo ad oggetto trattamenti economici accessori erogabili esclusivamente nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legge in esame;

tale spesa, comunque, non determinerà, nell'anno 2013, alcun impatto sul saldo riferito all'indebitamento netto, avendo la stessa efficacia dal 2014 e, comunque, nelle more del rinnovo della contrattazione collettiva, fino al 2015;

l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 32 del 2012 per la copertura dei benefici economici concessi per il ristoro dei danni subiti alle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi alluvionali nel novembre 2012, previsti dall'articolo 3, comma 7-*bis*, potrebbe pregiudicare la realizzazione delle iniziative d'urgenza originariamente previste;

la proroga di tre anni del periodo di rimborso della quota capitale dei finanziamenti bancari per il pagamento dei tributi e dei contributi nelle aree delle tre regioni colpite dal sisma del 2012, prevista dall'articolo 3-*bis*, potrebbe determinare la riclassificazione dell'incasso dei tributi e dei contributi nei conti nazionali – che

sarebbe imputato non più all'anno di competenza (2012) ma in base al profilo dell'effettivo incasso – a causa del marcato differimento dell'effettivo onere gravante sul contribuente rispetto all'anno di competenza delle somme dovute;

ritenuto, pertanto, che, al fine di evitare il citato marcato differimento dell'effettivo onere gravante sul contribuente, la proroga del termine di cui all'articolo 3-bis, potrebbe essere disposta solo per un ulteriore anno rispetto alla scadenza del 1° gennaio 2015 prevista dall'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 150 del 2013;

nel presupposto che la rimodulazione dei piani di ammortamento di cui all'articolo 3-bis avverrà tenendo conto del fatto che le risorse per il pagamento degli interessi sono immediatamente disponibili esclusivamente nel 2014, in modo da garantire l'allineamento temporale tra gli oneri e la copertura finanziaria prevista dall'articolo 3-bis, comma 1, terzo periodo,

esprime

sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sopprimere le parole da: , e in considerazione fino a: anche di carattere alluvionale;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai territori dei comuni di cui all'allegato 1-bis al presente decreto che sono stati colpiti nel periodo tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014 da eccezionali eventi atmosferici anche di carattere alluvionale a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emer-

genza sui rispettivi territori entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: La Rocca e Navicello aggiungere le seguenti: nonché per i territori dei comuni di cui all'allegato 1-bis del presente decreto, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nel termine di cui al comma 1-bis;

dopo il comma 4 aggiungere il seguente: 4-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4. Nel caso di scostamenti rispetto alla spesa a tal fine autorizzata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, alinea, i Commissari delegati allo stato di emergenza provvedono al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme necessarie alla compensazione dei relativi maggiori oneri risultante dall'attività di monitoraggio mediante l'utilizzo delle risorse disponibili nelle contabilità speciali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati.

Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, alinea, ovunque ricorrano, dopo le parole: commi 1, aggiungere le seguenti: 1-bis.

All'articolo 3, comma 4, sostituire le parole: il danneggiamento o l'inagibilità, anche temporanea, con le seguenti: l'inagibilità;

all'articolo 3, sopprimere il comma 7-bis;

all'articolo 3-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni ».

Maino MARCHI (PD) ringrazia il rappresentante del Governo per il lavoro svolto, tale da consentire alla Commissione, seppure in presenza di tempi ristretti, di formulare il parere di competenza. Esprimendo apprezzamento per i passi in avanti compiuti rispetto alla questione concernente i comuni del Veneto, stigmatizza tuttavia che rimanga sostanzialmente insoluta la problematica relativa ai comuni della Toscana. A tale proposito, ritiene opportuno verificare se, nell'ambito delle disposizioni relative alle calamità naturali contenute nell'ultima legge di stabilità, sia possibile rinvenire risorse da destinare eventualmente anche al ristoro dei danni subiti dalle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, cui si fa riferimento all'articolo 3, comma 7-bis, del provvedimento. In relazione ai comuni dell'Emilia-Romagna, pur apprezzando la soluzione individuata dal relatore, stigmatizza l'operato della Ragioneria generale dello Stato e della Commissione, dal momento che la proroga del termine di restituzione per i finanziamenti, prevista dall'articolo 3-bis del provvedimento, riproduce in termini sostanzialmente identici le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10-bis, del decreto-legge n. 126 del 2013 (cosiddetto Salva Roma) – successivamente decaduto –, disposizioni presenti nel testo approvato da entrambi i rami del Parlamento a seguito della posizione della questione di fiducia da parte del Governo, senza che la stessa Ragioneria generale dello Stato avesse in quella circostanza formulato alcuno specifico rilievo. Prende atto che nella circostanza odierna, invece, in relazione ad una norma sostanzialmente identica, viene ravvisato il rischio che tale disposizione possa determinare la riclassificazione dell'incasso dei tributi e dei contributi nei conti nazionali – che sarebbe imputato non più all'anno di competenza (2012) ma in base al profilo dell'effettivo incasso – a causa del marcato differimento dell'effettivo onere gravante sul contribuente rispetto all'anno di competenza delle somme dovute. Preannuncia

quindi che è sua intenzione sollevare tale questione nel corso del dibattito in Assemblea.

Guido GUIDESI (LNA), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la soluzione prospettata con riferimento ai comuni del Veneto, concorda con le considerazioni svolte dall'onorevole Marchi, ritenendo opportuno avviare una riflessione sulle modalità di interlocuzione tra la Ragioneria generale dello Stato e il Parlamento.

Manuela GHIZZONI (PD), soffermandosi sulla riformulazione del comma 4 dell'articolo 3 proposta dal relatore, ritiene che la soppressione dell'esplicito riferimento al danneggiamento o all'inagibilità temporanea, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, non terrebbe adeguatamente conto della specificità degli eventi calamitosi, non di natura sismica, che hanno coinvolto determinate frazioni della città di Modena e renderebbe non agevole la redazione della richiesta delle previste agevolazioni da parte dei contribuenti interessati.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nel rispondere alle osservazioni formulate dall'onorevole Marchi, fa presente che la Ragioneria generale dello Stato ha ritenuto opportuno sollevare, con riferimento al provvedimento in esame, la questione relativa al rischio di una riclassificazione dell'incasso dei tributi e dei contributi nei conti nazionali e che, conseguentemente, è compito della Commissione tenere in debita considerazione tale rilievo, senza entrare nel merito della contraddittorietà rispetto a valutazioni in precedenza effettuate dalla stessa Ragioneria. Invita piuttosto il Governo e le forze politiche nel loro complesso ad avviare una riflessione approfondita circa l'opportunità, a suo modo di vedere improcrastinabile, di procedere all'istituzione di un apposito fondo per le calamità naturali, di natura strutturale e ad una conseguente delegifica-

zione dell'intera materia, onde evitare di dover di volta in volta ricorrere a misure di carattere straordinario e contingente.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI, in relazione alla questione posta dall'onorevole Marchi, tiene ad evidenziare che, a suo avviso, la Commissione ha operato correttamente, svolgendo in maniera assai approfondita l'istruttoria di propria competenza. Nel rispondere alle considerazioni dell'onorevole Ghizzoni, fa presente che il termine « danneggiamento » appare troppo generico, dichiarandosi invece disponibile all'eventuale ripristino del riferimento all' « inagibilità, anche temporanea ».

Francesco CARIELLO (M5S) chiede se è disponibile la documentazione contenente le valutazioni delle Ragioneria generale dello Stato sull'articolo 3-bis del provvedimento, in precedenza richiamato dall'onorevole Marchi.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che della predetta documentazione è stato dato conto dal sottosegretario Zanetti nel corso della seduta di ieri.

Simonetta RUBINATO (PD), con riferimento all'estensione dei benefici di cui all'articolo 3 anche ai comuni del Veneto, pur apprezzando la soluzione prospettata dal relatore, che prevede l'inserimento del comma aggiuntivo 1-bis al predetto articolo, ritiene che la formulazione della disposizione, nella misura in cui subordina il riconoscimento delle previste agevolazioni tributarie e contributive alla previa dichiarazione dello stato di emergenza, potrebbe tuttavia incontrare difficoltà sul piano attuativo, dal momento che il previsto termine di quindici giorni potrebbe risultare troppo breve ai fini del completamento della procedura per la dichiarazione dello stato di emergenza.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI, premesso che la previa dichiarazione dello stato di emergenza costituisce presupposto necessario per l'attuazione delle misure ivi

contemplate, invita a considerare che il termine di quindici giorni decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, preso atto della disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo in merito alla questione sollevata dall'onorevole Ghizzoni, rileva tuttavia come tale problematica avrebbe potuto essere oggetto di maggiore approfondimento e discussione già nel corso della seduta di ieri. Formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2012 Governo, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2014, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 2;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

l'incremento degli accantonamenti sulle spese rimodulabili previsti dall'articolo 1, comma 428, della legge di stabilità per il 2014 di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), non pregiudicherà la funzionalità delle pubbliche amministrazioni anche in considerazione del fatto che le amministrazioni competenti, al fine di assicurare la necessaria flessibilità gestionale, potranno proporre variazioni compensative, evitando la formazione di nuovi debiti;

agli accantonamenti previsti dal suddetto articolo 2, comma 1, lettera c), sono stati ascritti effetti anche sul saldo netto da finanziare, in quanto gli stessi potranno tramutarsi in riduzioni di spesa, senza necessità di ulteriori interventi legislativi, qualora non si verificassero le riduzioni di spesa derivanti dalla *spending review*;

gli accantonamenti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), risultano nel complesso di ordine tale da garantire l'equivalenza dei relativi effetti sui diversi saldi di finanza pubblica;

dalle disposizioni in materia di anticipazione di tesoreria per gli enti locali, di cui all'articolo 2, comma 3-bis, non derivano maggiori spese per interessi a carico dello Stato;

al fine di contenere, nel limite di spesa previsto di 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, gli oneri per interessi derivanti dall'estensione delle disposizioni in materia di sospensione degli adempimenti tributari e contributivi agli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori della regione Veneto, di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, appare necessario prevedere che tali benefici siano riconosciuti solo ai comuni per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza nel termine di 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

appare necessario corredare le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, di una esplicita clausola di salvaguardia per gli oneri derivanti dalla sospensione degli adempimenti tributari e contributivi previsti a valere sulle risorse iscritte nelle contabilità speciali dei Commissari delegati allo stato di emergenza;

la quantificazione in termini di maggiori interessi sul debito pubblico, pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2014, derivanti dalla proroga dal 31 luglio al 31 ottobre 2014 della sospensione degli adempimenti tributari e contributivi di cui all'articolo 3, appare congrua;

la quantificazione degli oneri derivanti dalla sospensione degli adempimenti tributari e contributivi in favore dei soggetti interessati dall'alluvione del gennaio 2014 di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, è stata effettuata in via prudenziale, con riferimento alle entrate tributarie, sulla base dell'ammontare dei versamenti tributari relativi ai comuni interessati dalla

suddetta alluvione, nella misura di circa 40 milioni di euro, e, con riferimento ai contributi, sulla base dei dati forniti dall'INPS, nella misura di 60 milioni di euro;

l'estensione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, anche ai casi di inagibilità solo temporanea e di danneggiamento della casa di abitazione, dello studio professionale, dell'azienda o dei terreni agricoli, è suscettibile di ampliare notevolmente la platea dei beneficiari delle agevolazioni previste dal suddetto articolo con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

la semplificazione delle attività di raccolta, trasporto e stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'alluvione del 17 gennaio 2014 di cui all'articolo 3, comma 5, è compatibile con la disciplina europea;

la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 3, comma 7, per il personale ivi indicato, impiegato nell'ambito delle operazioni di protezione civile è stata quantificata tenendo conto che, nel corso dell'anno 2014, saranno corrisposti gli arretrati per le prestazioni rese per l'intero 2013 e può essere formulata in termini di limiti di spesa, avendo ad oggetto trattamenti economici accessori erogabili esclusivamente nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legge in esame;

tale spesa, comunque, non determinerà, nell'anno 2013, alcun impatto sul saldo riferito all'indebitamento netto, avendo la stessa efficacia dal 2014 e, comunque, nelle more del rinnovo della contrattazione collettiva, fino al 2015;

l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 32 del 2012 per la copertura dei benefici economici concessi per il ristoro dei danni subiti alle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi alluvionali nel novembre 2012, previsti dall'articolo 3, comma 7-bis, potrebbe pregiudicare la realizzazione delle iniziative d'urgenza originariamente previste;

la proroga di tre anni del periodo di rimborso della quota capitale dei finanziamenti bancari per il pagamento dei tributi e dei contributi nelle aree delle tre regioni colpite dal sisma del 2012, prevista dall'articolo 3-bis, potrebbe determinare la riclassificazione dell'incasso dei tributi e dei contributi nei conti nazionali – che sarebbe imputato non più all'anno di competenza (2012) ma in base al profilo dell'effettivo incasso – a causa del marcato differimento dell'effettivo onere gravante sul contribuente rispetto all'anno di competenza delle somme dovute;

ritenuto, pertanto, che, al fine di evitare il citato marcato differimento dell'effettivo onere gravante sul contribuente, la proroga del termine di cui all'articolo 3-bis, potrebbe essere disposta solo per un ulteriore anno rispetto alla scadenza del 1° gennaio 2015 prevista dall'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 150 del 2013;

nel presupposto che la rimodulazione dei piani di ammortamento di cui all'articolo 3-bis avverrà tenendo conto del fatto che le risorse per il pagamento degli interessi sono immediatamente disponibili esclusivamente nel 2014, in modo da garantire l'allineamento temporale tra gli oneri e la copertura finanziaria prevista dall'articolo 3-bis, comma 1, terzo periodo,

esprime

sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sopprimere le parole da: , e in considerazione fino a: anche di carattere alluvionale;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Le disposizioni di cui al

presente articolo si applicano anche ai territori dei comuni di cui all'allegato 1-bis al presente decreto che sono stati colpiti nel periodo tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014 da eccezionali eventi atmosferici anche di carattere alluvionale a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nei rispettivi territori entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: indicati al comma 1 con le seguenti: indicati ai commi 1 e 1-bis;

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: La Rocca e Navicello aggiungere le seguenti: nonché per i territori dei comuni di cui all'allegato 1-bis del presente decreto, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nel termine di cui al comma 1-bis;

dopo il comma 4 aggiungere il seguente: 4-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4. Nel caso di scostamenti rispetto alla spesa a tal fine autorizzata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, alinea, i Commissari delegati allo stato di emergenza provvedono al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme necessarie alla compensazione dei relativi maggiori oneri risultante dall'attività di monitoraggio mediante l'utilizzo delle risorse disponibili nelle contabilità speciali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati.

Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, alinea, ovunque ricorrano, dopo le parole: commi 1, aggiungere le seguenti: 1-bis.

All'articolo 3, comma 4, sostituire le parole: il danneggiamento o l'inagibilità con le seguenti: l'inagibilità;

all'articolo 3, sopprimere il comma 7-bis;

all'articolo 3-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, fa presente che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti. In proposito, segnala le seguenti proposte emendative, la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea:

l'emendamento Caparini 2.17, volto ad abrogare l'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione. Al riguardo, rileva che la quantificazione dell'onere, fissata fino a un importo massimo di 100 milioni di euro, non indica la decorrenza dello stesso e non consente, quindi, di verificare l'idoneità della copertura prevista mediante la riduzione delle spese rimodulabili del programma « Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio » del Ministero dell'economia e delle finanze. Fa presente, inoltre, che non risulta corretta l'indicazione del programma del quale è prevista la riduzione, il quale è denominato « Analisi e programmazione economico-finanziaria »;

l'emendamento Busin 3.103, che prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di procedere al pagamento, nel termine di 60 giorni, dei crediti certi liquidi ed esigibili nei confronti delle imprese ubicate nei territori colpiti da specifiche calamità naturali, senza tuttavia prevedere alcuna esplicita forma di copertura, ma limitandosi a prevedere il rispetto dei saldi di finanza pubblica;

gli emendamenti Corda 3.04 e Pes 3.0100, volti, tra l'altro, a consentire nel 2014 la regolarizzazione, senza l'applicazione di sanzioni o interessi, dei pagamenti già scaduti al 20 dicembre 2013 in specifici comuni della regione Sardegna colpiti dagli eventi meteorologici del novembre 2013. Al relativo onere, pari a 90 milioni di euro, riferito, tuttavia, ad un esercizio finanziario ormai concluso (2013), si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte in uno specifico programma del Ministero dell'economia e delle finanze;

gli emendamenti Ferraresi 3.109 e Dell'Orco 3.110, che prorogano, rispettivamente, al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2014, la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari nei territori colpiti dalle calamità naturali di cui al comma 1 dell'articolo 3. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, fa presente che le predette proposte emendative non modificano la quantificazione complessiva degli oneri e la relativa copertura finanziaria prevista dal comma 1 dell'articolo 4.

Segnala, inoltre, le seguenti proposte emendative, per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo:

gli emendamenti Villarosa 2.1, 2.3, 2.4 e 2.5, volti a escludere che il conseguimento dei maggiori risparmi di spesa, previsti a copertura degli oneri connessi alla soppressione dei provvedimenti normativi di razionalizzazione delle detrazioni fiscali di cui al comma 1, lettera a), possa essere realizzato attraverso l'alienazione di immobili pubblici. Al riguardo, posto che la legge di stabilità per l'anno 2014 prevede espressamente, al comma 427, nell'ambito del processo di *spending review*, anche l'adozione di misure di ottimizzazione dell'uso degli immobili pubblici, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'attuazione delle proposte emendative possa pregiudicare l'effettiva realizzazione degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica;

l'emendamento Schullian 2.23, che modifica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 167 del 1990, prevedendo che non siano da indicare nella dichiarazione dei redditi di soggetti residenti in Italia, gli investimenti detenuti all'estero qualora il loro valore, al termine del periodo d'imposta, non superi l'importo di 10.000 euro. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

gli emendamenti Busin 3.104, 3.105, 3.106, 3.107 e 3.108, volti a prevedere che, per i soggetti colpiti dalle calamità naturali di cui al comma 1 dell'articolo 3, siano sospesi anche i termini per i versamenti dei contributi consortili di bonifica, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici, i termini per il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili di proprietà pubblica, le eventuali sanzioni amministrative previste per il caso di ritardata presentazione delle domande di iscrizione alle Camere di commercio, nonché i termini per i pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili ovvero beni immobili strumentali all'esercizio di attività produttive. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

l'emendamento Busin 3.102, il quale, per fronteggiare gli eventi atmosferici verificatesi nei mesi di gennaio e febbraio 2014, prevede l'allentamento dei vincoli del patto di stabilità interno per i comuni situati nella Regione Veneto nella misura di 40 milioni di euro. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di indebitamento netto, si provvede mediante utilizzo fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del

2008. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla disponibilità delle risorse delle quali è previsto l'utilizzo, iscritte nel capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e al fine di stabilire se il loro impiego pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime somme;

l'emendamento Colletti 3.13, volto a prevedere l'assegnazione, da parte del CIPE, a valere sulle risorse relative alla programmazione nazionale 2014-2020, di 30 milioni di euro annui, per il biennio 2014-2015, per la bonifica del sito di Bussi; di 500 milioni di euro annui, per il periodo 2014-2109, per le opere di ricostruzione necessarie in seguito al sisma del 2009 nell'area de L'Aquila; di 7 milioni di euro, per l'anno 2014, alle regioni Marche e Abruzzo per le opere di contrasto al dissesto idrogeologico dei territori colpiti dagli eventi atmosferici del novembre-dicembre 2013. Al relativo onere, pari a 537 milioni annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede attraverso l'incremento di 1,5 punti percentuali dell'aliquota delle ritenute e delle imposte sostitutive sulle rendite finanziarie. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura specificamente prevista dalla proposta emendativa;

l'emendamento Colletti 3.17, volto a prevedere l'attribuzione di spazi finanziari ai comuni della provincia di Teramo colpiti dagli eventi alluvionali del marzo 2011 e a quelli della provincia di Pescara colpiti dagli eventi alluvionali del dicembre 2013. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa possa farsi fronte nell'ambito degli spazi finanziari già previsti a legislazione vigente;

l'emendamento Busin 3.25, volto a estendere i contributi, di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 74 del 2012, in favore di imprese danneggiate

dal sisma del maggio 2012 aventi sede nel comune di Offlaga, in provincia di Brescia. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa possa farsi fronte nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali aperte presso la Tesoreria statale assegnate ai Presidenti di regione a valere sul Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 2 del predetto decreto-legge;

L'emendamento Ferraresi 3.09, volto a istituire una zona franca urbana, ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge finanziaria per l'anno 2007, nei comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 nonché dall'evento alluvionale del 17 gennaio 2014. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento del Governo sulla congruità dell'onere quantificato e della relativa copertura finanziaria a valere sulla tabella C per il triennio 2014-2016.

Rileva, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative richiamate dal relatore, ad eccezione dell'emendamento Schullian 2.23, sul quale, al fine di superare i profili finanziari problematici allo stesso connessi, esprime parere favorevole a condizione che sia riformulato sostituendo le parole da «Inoltre» fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: «Inoltre, gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo di imposta non sia superiore a 10.000 euro».

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula quindi la seguente proposta di

parere sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

« PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 2.23, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

sostituire le parole da: Inoltre fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: Inoltre, gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo di imposta non sia superiore a 10.000 euro.

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.17, 3.13, 3.17, 3.25, 3.102, 3.103, 3.104, 3.105, 3.106, 3.107, 3.108, 3.109, 3.110, e sugli articoli aggiuntivi 3.04, 3.09, 3.0100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative».

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro. C. 1843-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame della proposta emendativa riferita al provvedimento in oggetto.

Giuseppe DE MITA (PI), *relatore*, fa presente che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso l'emendamento 2.100 della Commissione affari costituzionali. Segnala

che tale proposta emendativa proroga da 18 a 24 mesi la durata in carica della Commissione parlamentare di inchiesta in titolo e provvede a coprire la relativa spesa anche con riferimento all'anno 2016, nell'ambito delle risorse del bilancio interno di Camera dei deputati e Senato della Repubblica. Nel rilevare che la proposta emendativa non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone quindi di esprimere sulla stessa parere favorevole.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concer-

nente criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore dei periodici pubblicati all'estero.

Atto n. 82.

SEDE CONSULTIVA

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

C. 331 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Nuovo testo unificato C. 1013 e abb.

Estinzione dell'Istituto « SS. Trinità e Paradiso » di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense.

C. 1069 e abb.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 4/14: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. C. 2012-A Governo	40
--	----

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 19 marzo 2014.

**DL 4/14: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.
C. 2012-A Governo.**

Il Comitato si è riunito dalle 9.10 alle 9.20.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331-927/B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	41
Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	43
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	46
AVVERTENZA	45

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 marzo 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Roberto Reggi.

La seduta comincia alle 9.05.

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

C. 331-927/B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

Giancarlo GALAN *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'at-

tivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, illustra il progetto di legge in esame, rilevando che il testo sul quale oggi la VII Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere contiene norme di natura penale sostanziale e processuale. Osserva, inoltre, che lo stesso è all'esame – in seconda lettura – della Commissione giustizia in sede referente, dopo l'approvazione del provvedimento da parte della Camera e la sua modifica da parte del Senato. Aggiunge, poi, che, a seguito delle innovazioni apportate al testo presso l'altro ramo del Parlamento, l'articolato dello stesso si è arricchito di alcuni contenuti, principalmente con l'introduzione di una delega per la depenalizzazione di taluni reati, ora presente all'articolo 2 del provvedimento: è proprio con

riferimento alla valutazione del contenuto di questa delega che sussiste un ambito di competenza – per lo più indiretto – della Commissione cultura, nei termini che saranno tra breve illustrati.

Osserva, in linea generale, che il provvedimento si compone di 16 articoli, divisi in 4 capi relativi a: deleghe al Governo per l'introduzione di pene detentive non carcerarie e per la depenalizzazione (Capo I, articoli 1-2); disciplina anche nel processo penale ordinario della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato (Capo II, articoli 3-8); disciplina della sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili (Capo III, articoli 9-15); disposizioni comuni (Capo IV, articolo 16).

Precisa, poi, che, con riferimento, in particolare, al nuovo articolo 2, sopra richiamato, questo delega il Governo a operare un'articolata depenalizzazione, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge. Nello specifico, il Governo dovrà trasformare in illeciti amministrativi, tra gli altri: i reati puniti con la sola pena della multa o dell'ammenda, purché non attinenti ad alcune materie escluse, tra cui proprietà intellettuale e industriale; specifici reati contenuti nel codice penale come gli atti osceni e pubblicazioni e spettacoli osceni, previsti dagli articoli 527, primo comma e 528 del codice penale, limitatamente – in quest'ultimo caso – alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma; l'abuso della credulità popolare, previsto dall'articolo 661 del codice e le rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive, sanzionate dall'articolo 668 del codice; alcune specifiche contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, tra cui la contravvenzione prevista dall'articolo 171-*quater* della legge sul diritto d'autore (legge n. 633 del 1941), che punisce con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da euro 516 a euro 5.164 chiunque abusivamente ed a fini di lucro: concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore, ovvero ese-

gue la fissazione su supporto audio, video o audiovisivo delle prestazioni artistiche di attori, cantanti, musicisti, ballerini e delle altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico.

Segnala, inoltre, che l'articolo 2, comma 3, lettera *a*), n. 2), del provvedimento in esame stabilisce che, nell'esercizio della delega, il Governo dovrà abrogare il delitto di ingiuria, previsto dall'articolo 594 del codice penale.

Facendo riferimento ai soli reati previsti dal codice penale e rimandando per ulteriori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici, ricorda che, in base a quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, lettera *a*), la depenalizzazione – attuata per mezzo dell'esercizio della suddetta delega – per i reati attualmente puniti con la sola multa o con la sola ammenda riguarderebbe, tra le altre, le seguenti fattispecie: vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate, di cui all'articolo 290 del codice penale; vilipendio alla nazione italiana (articolo 291 del codice penale); vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato (articolo 292 del codice penale); oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario (articolo 342 del codice penale); offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone o di cose (rispettivamente, articoli 403 e 404, primo comma del codice); attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica (articolo 565 del codice penale); offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero (articolo 299 del codice); inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori (di cui all'articolo 731 del codice penale).

Rileva, inoltre, che, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, il Governo dovrà – nell'esercizio della delega – prevedere sanzioni adeguate e proporzionate alla gravità della violazione, all'eventuale reiterazione dell'illecito, all'opera svolta dall'agente per l'elimina-

zione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche e comunque sanzioni pecuniarie comprese tra 5.000 e 50.000 euro, nonché eventuali sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, in base all'articolo 2, comma 2, lettera e) del provvedimento in esame; dovrà inoltre consentire la rateizzazione della sanzione pecuniaria, secondo la lettera g) del medesimo articolo 2, comma 2. In relazione a specifici articoli del codice penale, tra cui è stato già ricordato il reato di ingiuria, specifica che l'articolo 2 delega il Governo a procedere ad un'abrogazione – in base al comma 3, lettere a), c), d) ed e) – prevedendo l'istituzione di adeguate sanzioni pecuniarie civili, fermo il diritto al risarcimento del danno.

Propone quindi l'espressione di un parere favorevole sul testo in esame.

Giancarlo GALAN, *presidente*, chiede ai componenti della Commissione di valutare se esprimere nell'odierna seduta il parere di competenza o se rinviare l'esame del provvedimento alla seduta di domani.

Francesco D'UVA (M5S), dopo aver ringraziato il relatore per l'esauriente relazione, chiede che l'espressione del parere sia rinviata alla seduta di domani mattina alle ore 9 per consentire un approfondimento sul testo in esame.

Maria COSCIA (PD) rileva che l'espressione di un parere tardivo – da parte della VII Commissione – potrebbe risultare influente: chiede, quindi, di potersi esprimere il prima possibile sulla proposta di parere del relatore.

Sandra ZAMPA (PD) osserva che il progetto di legge in esame prevede una semplice depenalizzazione di talune fattispecie di reato, senza introdurre ulteriori, e non prevede nuove aggravanti rispetto a quelle già esistenti. Reputa quindi che vi possa essere condivisione

sull'espressione di un parere favorevole sul testo in esame.

Giancarlo GALAN, *presidente*, concorda con quanto testé affermato dai colleghi Rampi e Zampa, annunciando il suo voto favorevole sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Maria MARZANA (M5S) ribadisce quanto già affermato dal collega D'Uva in merito alla necessità di porre l'espressione del parere, al fine di svolgere i necessari approfondimenti.

Giancarlo GALAN, *presidente*, comunica che gli uffici hanno verificato con la Commissione di merito la possibilità di rinviare alla seduta di domani mattina, alle ore 9, l'espressione del parere sul provvedimento in oggetto.

Non essendovi obiezioni e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia alla seduta di domani il prosieguo dell'esame del provvedimento.

Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.

C. 2162 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 marzo scorso.

Maria COSCIA (PD), *relatore*, alla luce delle considerazioni svolte nella seduta di ieri e delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, illustra una proposta di parere favorevole sul disegno di legge in esame. Reputa inoltre opportuno premettere alla proposta di parere il riferimento ai servizi di pulizia e ausiliari da svolgersi negli istituti scolastici, che il rappresentante del Governo ha assicurato che continueranno ad essere effettuati adeguatamente anche al termine della proroga dei contratti in essere e la precisazione che

per i lavoratori in esubero appartenenti alle imprese si sta lavorando ad una soluzione strutturale sulla quale il Governo riferirà alle Commissioni parlamentari competenti. Viene rilevato, inoltre, che il differimento al 30 aprile 2014 del termine per la revoca dei finanziamenti agli enti locali per i lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, si ritiene necessario per completare le procedure di assegnazione delle risorse a tutti i 692 interventi finanziabili.

Maria MARZANA (M5S) chiede di valutare l'opportunità di inserire condizioni o osservazioni che riprendano le premesse alla proposta di parere testé enunciata dalla relatrice.

Maria COSCIA (PD), *relatore*, osserva, con riferimento all'espletamento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole, che la disposizione in esame prevede semplicemente la proroga di un mese dell'espletamento di tali servizi, essendosi il Governo già impegnato ad attivarsi per risolvere le questioni occupazionali connesse agli esuberanti. Reputa quindi non necessaria l'apposizione di condizioni nel testo del parere.

Luigi GALLO (M5S) osserva come, in passato, con riferimento a provvedimenti che finanziavano la ricerca o interventi in ambito culturale, erano state inserite nei pareri espressi dalla Commissione cultura condizioni che impegnavano politicamente il Governo. Ritiene, quindi, che, in questa occasione, con la proposta di parere illustrata dalla relatrice Coscia, il Partito democratico non abbia intenzione di impegnarsi politicamente.

Il sottosegretario Roberto REGGI osserva che il Governo intende impegnarsi nel ricercare una soluzione strutturale – e non transitoria – alle problematiche oggetto del provvedimento in esame. Per quanto concerne, in particolare, lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole, comunica che sia il Ministero

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sia il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sia, infine, il Ministero dell'economia e delle finanze si sono attivati nella ricerca di una soluzione: la necessaria condivisione tra più soggetti pubblici della soluzione da ricercare non suggerisce, quindi, l'apposizione di ulteriori condizioni che possono ostacolare, anziché favorire, un positivo esito della vicenda. Ribadisce, infine, che l'obiettivo del Governo è sia quello di salvaguardare i livelli occupazionali di coloro che sono attualmente impegnati in tali servizi, sia quello di mettere in atto una nuova manutenzione ordinaria degli istituti scolastici con il personale in esubero, previa idonea riqualificazione.

Giancarlo GIORDANO (SEL) rileva come la Commissione cultura abbia l'autonomia politica per indirizzare il Governo nell'attuazione di determinati interventi. Osserva, inoltre, come sia stata prospettata in Commissione – da parte di taluni gruppi – la possibilità di internalizzare i servizi di pulizia e ausiliari, oggetto dell'odierna discussione. Chiede quindi – formalmente – al Governo di impegnarsi a rispettare quanto annunciato nel corso del dibattito e a riferire al termine delle due scadenze riportate, rispettivamente, all'articolo 19, commi 1 e 2, del provvedimento in esame: ci si riferisce alla scadenza del 31 marzo 2014 per quanto concerne i servizi di pulizia e ausiliari, e a quella del 30 aprile 2014 per quanto concerne il termine per la revoca dei finanziamenti agli enti locali per i lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici. Auspica quindi che si possa inserire una condizione in tal senso nel parere sul provvedimento in oggetto.

Giorgio LAINATI (FI-PdL) condivide le considerazioni della relatrice Coscia e del sottosegretario Reggi, preannunciando, quindi, il suo voto favorevole sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Maria MARZANA (M5S) preannuncia, a nome del suo gruppo, voto contrario

sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Gianluca BUONANNO (LNA) apprezza le considerazioni svolte dal Governo con riferimento al settore dell'istruzione, sia nella persona del sottosegretario Reggi, per quanto concerne il provvedimento in esame, sia in quella del Presidente del Consiglio Renzi, con riferimento alle politiche generali del Governo, annunciate in quest'ambito anche per mezzo stampa. Auspica quindi che a tali affermazioni programmatiche seguano fatti concreti. Rileva infine come egli sia disposto a sostenere qualunque iniziativa tesa a risolvere i problemi.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 9.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

INTERROGAZIONI

ALLEGATO

Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche (C. 2162 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche;

considerato, con riferimento ai servizi di pulizia e ausiliari da svolgersi negli istituti scolastici, di cui all'articolo 19, comma 1, che il rappresentante del Governo ha assicurato che gli stessi continueranno ad essere effettuati adeguatamente anche al termine della proroga dei contratti in essere, fissata al 31 marzo

2014, e che per i lavoratori in esubero appartenenti alle imprese si sta lavorando ad una soluzione strutturale sulla quale il Governo riferirà alle Commissioni parlamentari competenti;

rilevato altresì che il differimento al 30 aprile 2014 del termine per la revoca dei finanziamenti agli enti locali per i lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, di cui all'articolo 19, comma 2, si ritiene necessario per completare le procedure di assegnazione delle risorse a tutti i 692 interventi finanziabili,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AVVERTENZA	47
------------------	----

Mercoledì 19 marzo 2014.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno
non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331-927-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 48

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 49

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331-927-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 49

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 marzo 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 9.05.

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

C. 331-927-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Valentina PARIS (PD), *relatore*, fatto presente che l'iter del provvedimento è stato articolato e approfondito, richiama le modifiche al testo apportate dal Senato con riferimento alle parti di competenza della XI Commissione, riguardanti, in particolare, gli articoli 1, 2, 3 e 8. Preso atto del contenuto di tali disposizioni, esprime una proposta di parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) chiedendo di intervenire sull'ordine dei lavori, fa notare che la Commissione non è nelle condizioni di esprimere il parere di competenza, non essendovi stato un adeguato approfondimento dei temi in discussione. Fa notare, peraltro, che è imminente l'inizio delle votazioni in Assemblea e che non vi sarebbe il tempo per svolgere un confronto sui numerosi elementi di criticità che ritiene presenti nel provvedimento. Fa presente che una convocazione della Commissione così a ridosso dei lavori d'As-

semblea – o, addirittura, in coincidenza con essi – rischia di compromettere un adeguato approfondimento delle tematiche, soprattutto per quei provvedimenti sui quali non vi sia l'unanimità dei gruppi, come nel caso di specie, vista la forte contrarietà al testo da parte del suo gruppo.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa notare che la seduta dell'Assemblea, che risulta al momento sospesa, riprenderà alle ore 9.25. Rileva, pertanto, che vi sarebbe il tempo necessario per concludere l'esame del provvedimento già nella seduta odierna, tenuto conto, peraltro, che lo svolgimento della relazione introduttiva ha avuto luogo nella giornata di ieri.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) rileva l'incongruità di convocare la Commissione ad un orario coincidente con quello fissato per l'inizio dei lavori in Assemblea, sottolineando l'impossibilità di svolgere un serio confronto in ordine a un provvedimento sul quale il suo gruppo esprime una netta contrarietà.

Sergio PIZZOLANTE (PdL) ritiene di condividere le considerazioni espresse dal deputato Fedriga circa l'esigenza di beneficiare di un tempo congruo per esaminare in modo esaustivo il presente provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, rilevato che non esiste da parte della presidenza alcuna intenzione di comprimere il dibattito sul testo in esame, osserva che la convocazione della Commissione nella mattinata odierna è stata di fatto imposta da oggettive esigenze organizzative correlate al calendario dei lavori dell'Assemblea, che risulta, nella giornata odierna, particolarmente compresso. A fronte delle richieste di approfondimento testé manifestate, ritiene non vi sia alcun ostacolo a riconvocare la Commissione al termine delle votazioni della seduta pomeridiana

dell'Assemblea, ai fini dello svolgimento di un'ampia ed articolata discussione sul provvedimento. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 19 marzo 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.10 alle 9.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 marzo 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 20.45.

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

C. 331-927-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione riprende l'esame del provvedimento rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che, nella seduta antimeridiana, il relatore ha proposto di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Valentina PARIS (PD), *relatore*, ribadisce la propria proposta di parere favorevole, richiamando le motivazioni già espresse nelle sedute precedenti.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Davide TRIPIEDI (M5S) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 20.50.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla valorizzazione delle produzioni agroalimentari nazionali con riferimento all'Esposizione universale di Milano 2015.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale delle aziende di ristorazione collettiva (ANGEM) e dell'Osservatorio ristorazione collettiva e nutrizione (Oricon) *(Svolgimento e conclusione)* 51

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 19 marzo 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 9.10.

Indagine conoscitiva sulla valorizzazione delle produzioni agroalimentari nazionali con riferimento all'Esposizione universale di Milano 2015.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale delle aziende di ristorazione collettiva (ANGEM) e dell'Osservatorio ristorazione collettiva e nutrizione (Oricon).

(Svolgimento e conclusione).

Luca SANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione

televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Interviene sui temi oggetto dell'audizione l'ingegner Carlo SCARSCIOTTI, *presidente dell'Angem e portavoce dell'Oricon*.

Intervengono il deputato Filippo GALINELLA (M5S) e Luca SANI *presidente*, che dichiara poi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	52
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 19 marzo 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
8.25 alle 9.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	53
Variatione nella composizione della Commissione	53
Audizione del sottosegretario allo sviluppo economico, Antonello Giacomelli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	53
Comunicazioni del Presidente	54

Mercoledì 19 marzo 2014. — Presidenza del presidente Roberto FICO. — Interviene il sottosegretario allo sviluppo economico Antonello Giacomelli.

La seduta comincia alle 21.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv*.

Comunica altresì che dell'audizione odierna sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Variatione nella composizione della Commissione.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che in data 13 marzo la presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione la deputata Lorenza Bonaccorsi, in sostituzione del deputato Pierdo-

menico Martino, dimissionario dalla Commissione.

Audizione del sottosegretario allo sviluppo economico, Antonello Giacomelli.

(Svolgimento e conclusione).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Antonello GIACOMELLI, *sottosegretario allo sviluppo economico*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, ponendo quesiti e richiedendo chiarimenti, il senatore Salvatore MARGIOTTA (PD), il deputato Mirella LIUZZI (M5S), i senatori Federico FORNARO (PD) e Maurizio ROSSI (PI), i deputati Gennaro MIGLIORE (SEL) e Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), il senatore Augusto MINZOLINI (FI-PdL XVII), il deputato Giorgio LAINATI (FI-PdL), il senatore Claudio MARTINI (PD) e Roberto FICO, *presidente*.

Antonello GIACOMELLI, *sottosegretario allo sviluppo economico*, risponde ai quesiti formulati.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare il sottosegretario Giacomelli, dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del Presidente.

Roberto FICO, *presidente*, svolge alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori della Commissione in relazione all'esame delle delibere in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessio-

naria pubblica, nonché delle tribune elettorali sulle quali intervengono i deputati Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), Mirella LIUZZI (M5S), Giorgio LAINATI (FI-PdL), Gennaro MIGLIORE (SEL) e il senatore Maurizio ROSSI (PI).

La seduta termina alle 22.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	55
Audizione della prof.ssa Fabrizia Lapecorella, direttore generale delle finanze (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	55

Mercoledì 19 marzo 2014. – Presidenza del presidente Giacomo Antonio PORTAS.

La seduta comincia alle 8.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Audizione della prof.ssa Fabrizia Lapecorella, direttore generale delle finanze.
(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio.*)

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Fabrizia LAPECORELLA, *direttore generale delle finanze*, svolge una relazione, al termine della quale Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, rinvia il seguito dell'audizione ad altra riunione.

La seduta termina alle 9.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) <i>(Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione)</i>	3
--	---

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità dei deputati	9
Verifica dei poteri nella VIII Circoscrizione (Veneto 2)	10
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	10
AVVERTENZA	10

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

RISOLUZIONI:

7-00084 Terzoni: Iniziative del Governo nazionale per la verifica dei procedimenti autorizzatori regionali relativi alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili <i>(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00039)</i>	11
ALLEGATO 1 <i>(Nuova formulazione della risoluzione)</i>	14
ALLEGATO 2 <i>(Risoluzione approvata dalle Commissioni (8-00039))</i>	18

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO DEI NOVE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro. C. 1843-A Fioroni	19
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331-B ed abbinata, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla II Commissione) <i>(Esame e rinvio)</i>	19
Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. C. 204-251-328-923-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla II Commissione) <i>(Esame e rinvio)</i>	24

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Comitato di Presidenza del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) 27

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 4/2014: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. C. 2012-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti*) 28Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro. C. 1843-A (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*) 38

AVVERTENZA 39

VI Finanze

COMITATO DEI NOVE:

DL 4/14: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. C. 2012-A Governo 40

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331-927/B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Esame e rinvio*) 41Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 43

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 46

AVVERTENZA 45

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AVVERTENZA 47

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331-927-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 48

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 49

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331-927-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 49

XIII Agricoltura

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla valorizzazione delle produzioni agroalimentari nazionali con riferimento all'Esposizione universale di Milano 2015.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale delle aziende di ristorazione collettiva (ANGEM) e dell'Osservatorio ristorazione collettiva e nutrizione (Oricon) *(Svolgimento e conclusione)* 51

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 52

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori 53

Variazione nella composizione della Commissione 53

Audizione del sottosegretario allo sviluppo economico, Antonello Giacomelli *(Svolgimento e conclusione)* 53

Comunicazioni del Presidente 54

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

Sulla pubblicità dei lavori 55

Audizione della prof.ssa Fabrizia Lapecorella, direttore generale delle finanze *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio)* 55

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 4,00



17SMC0002010